Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i trasporti e il turismo
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2023/0448(COD)

16.4.2025

EMENDAMENTI
1968 - 2423

Progetto di relazione
Tilly Metz, Daniel Buda
(PE770.070v01-00)

Protezione degli animali durante il trasporto e operazioni correlate

Proposta di regolamento
(COM(2023)0770 – C9-0446/2023 – 2023/0448(COD))

Emendamento 1968
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora agli animali sia negato l'ingresso nel territorio di un paese terzo, la partita è rinviata nello Stato membro da cui è stata spedita entro 48 ore.

Or. en

Emendamento 1969
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualora agli animali sia negato l'ingresso nel territorio di un paese terzo, la partita è rinviata nello Stato membro di spedizione entro 48 ore.

Or. en

Emendamento 1970
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Al fine di garantire il benessere degli animali, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato il trasporto di ruminanti, suini, pollame e conigli verso zone di guerra con situazioni politiche insicure e paesi terzi con status

di malattia infettiva degli animali.

La Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 48 in cui istituisce un elenco di paesi in cui il trasporto di animali vivi dovrebbe essere vietato per le ragioni sopra esposte.

Or. en

Emendamento 1971
Flavio Tosi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1972
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***L'organizzatore*** provvede affinché un organismo di certificazione valuti il primo viaggio verso un luogo di destinazione in un paese terzo organizzato dall'organizzatore.	1. ***Un'autorità centrale dell'UE*** provvede affinché un organismo di certificazione valuti il primo viaggio verso un luogo di destinazione in un paese terzo organizzato dall'organizzatore.

Or. en

Emendamento 1973
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***L'organizzatore*** provvede affinché un organismo di certificazione valuti il primo viaggio verso un luogo di destinazione in un paese terzo organizzato dall'organizzatore.	1. ***Il trasportatore*** provvede affinché un organismo di certificazione valuti il primo viaggio verso un luogo di destinazione in un paese terzo organizzato dall'organizzatore.

Or. en

Emendamento 1974
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'organizzatore provvede affinché un organismo di certificazione valuti il ***primo*** viaggio verso un luogo di destinazione in un paese terzo organizzato dall'organizzatore.	1. L'organizzatore provvede affinché un organismo di certificazione valuti il viaggio verso un luogo di destinazione in un paese terzo organizzato dall'organizzatore.

Or. en

Emendamento 1975
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'organismo di certificazione valuta se durante il ***primo*** viaggio di cui al paragrafo 1 erano soddisfatte le condizioni seguenti:	2. L'organismo di certificazione valuta se durante il viaggio di cui al paragrafo 1 erano soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1976
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'organismo di certificazione valuta se durante il ***primo*** viaggio di cui al paragrafo 1 erano soddisfatte le condizioni seguenti:	2. L'organismo di certificazione valuta se durante il viaggio di cui al paragrafo 1 erano soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1977
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i tempi massimi di viaggio, ***le condizioni particolari per il trasporto a temperature estreme*** e i periodi di riposo previsti dal presente regolamento corrispondono a quanto indicato nel giornale di viaggio;	b) i tempi massimi di viaggio, ***i limiti di temperatura*** e i periodi di riposo previsti dal presente regolamento corrispondono a quanto indicato nel giornale di viaggio;

Or. en

Emendamento 1978
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i tempi massimi di viaggio***, le condizioni particolari per il trasporto a temperature estreme*** e i periodi di riposo previsti dal presente regolamento corrispondono a quanto indicato nel	b) i tempi massimi di viaggio e i periodi di riposo previsti dal presente regolamento corrispondono a quanto indicato nel giornale di viaggio;

giornale di viaggio;

Or. en

Emendamento 1979
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i tempi massimi di viaggio***, le condizioni particolari per il trasporto a temperature estreme*** e i periodi di riposo previsti dal presente regolamento corrispondono a quanto indicato nel giornale di viaggio;	b) i tempi massimi di viaggio e i periodi di riposo previsti dal presente regolamento corrispondono a quanto indicato nel giornale di viaggio;

Or. en

Emendamento 1980
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i tempi massimi di viaggio, ***le condizioni particolari per il trasporto a temperature estreme*** e i periodi di riposo previsti dal presente regolamento corrispondono a quanto indicato nel giornale di viaggio;	b) i tempi massimi di viaggio, ***i limiti di temperatura*** e i periodi di riposo previsti dal presente regolamento corrispondono a quanto indicato nel giornale di viaggio;

Or. en

Emendamento 1981
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) lo spazio disponibile è conforme all'allegato I, capo VII;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Per rispecchiare le norme vigenti in materia di benessere e mantenere la flessibilità nell'attuazione è possibile riesaminare l'aumento proposto dello spazio disponibile. Si potrebbe mantenere una clausola generale, come indicato nelle raccomandazioni dell'EFSA: gli animali devono essere trasportati in condizioni che evitino il rischio di sofferenze inutili e garantiscano un benessere, un'alimentazione, un'idratazione e un riposo sufficienti.

Emendamento 1982
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno sette giorni o sono macellati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1983
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno sette giorni o sono macellati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1984
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***sette giorni*** o sono macellati;	d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***quattro settimane*** o sono macellati;

Or. en

Emendamento 1985
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***sette giorni o sono macellati***;	d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***quattro settimane***;

Or. en

Emendamento 1986
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno sette giorni o sono macellati;	d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno sette giorni ***in condizioni che soddisfano gli standard minimi di benessere*** o sono

macellati;

Or. el

Emendamento 1987
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***sette giorni*** o sono macellati;	d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***48 ore*** o sono macellati;

Or. en

Emendamento 1988
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***sette giorni*** o sono macellati;	d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***48 ore*** o sono macellati;

Or. fr

Emendamento 1989
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***sette giorni*** o sono macellati;	d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***24 ore*** o sono macellati;

Or. en

Emendamento 1990
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***sette giorni*** o sono macellati;	d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***24 ore*** o sono macellati;

Or. en

Emendamento 1991
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***sette giorni*** o sono macellati;	d) gli animali rimangono nel luogo di destinazione dichiarato per almeno ***12 ore*** o sono macellati;

Or. fr

Emendamento 1992
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) gli animali rimangono nel luogo di	d) gli animali rimangono nel luogo di

destinazione dichiarato ***per almeno sette giorni*** o sono macellati;	destinazione dichiarato o sono macellati;

Or. ro

Emendamento 1993
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) se del caso, i posti di controllo utilizzati sono elencati conformemente all'articolo 34, paragrafo 3;	h) se del caso, i posti di controllo ***e i luoghi di riposo*** utilizzati sono elencati conformemente all'articolo 34, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1994
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'organismo di certificazione rilascia all'organizzatore un certificato per il trasporto di animali verso paesi terzi. Il certificato è valido per ***un periodo di cinque anni***.	3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'organismo di certificazione rilascia all'organizzatore un certificato per il trasporto di animali verso paesi terzi. Il certificato è valido per ***la durata del periodo transitorio di massimo 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore e dall'applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 59***.

Or. en

Emendamento 1995
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'organismo di certificazione rilascia all'organizzatore un certificato per il trasporto di animali verso paesi terzi. Il certificato è valido per un periodo di ***cinque*** anni.	3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'organismo di certificazione rilascia all'organizzatore un certificato per il trasporto di animali verso paesi terzi. Il certificato è valido per un periodo di ***dieci*** anni.

Or. sk

Emendamento 1996
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'organismo di certificazione rilascia all'organizzatore un certificato per il trasporto di animali verso paesi terzi. Il certificato è valido per un periodo di ***cinque*** anni.	3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'organismo di certificazione rilascia all'organizzatore un certificato per il trasporto di animali verso paesi terzi. Il certificato è valido per un periodo di ***dieci*** anni.

Or. en

Emendamento 1997
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se sono soddisfatte le condizioni di	3. Se sono soddisfatte le condizioni di

cui al paragrafo 2, l'organismo di certificazione rilascia all'organizzatore un certificato per il trasporto di animali verso paesi terzi. Il certificato è valido per un periodo di ***cinque*** anni.	cui al paragrafo 2, l'organismo di certificazione rilascia all'organizzatore un certificato per il trasporto di animali verso paesi terzi. Il certificato è valido per un periodo di ***sette*** anni.

Or. en

Emendamento 1998
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'organismo di certificazione rilascia all'organizzatore un certificato per il trasporto di animali verso paesi terzi. Il certificato è valido per un periodo di ***cinque*** anni.	3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'organismo di certificazione rilascia all'organizzatore un certificato per il trasporto di animali verso paesi terzi. Il certificato è valido per un periodo di ***sette*** anni.

Or. en

Emendamento 1999
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'organismo di certificazione rilascia all'organizzatore un certificato per il trasporto di animali verso paesi terzi. Il certificato è valido per un periodo di ***cinque*** anni.	3. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'organismo di certificazione rilascia all'organizzatore un certificato per il trasporto di animali verso paesi terzi. Il certificato è valido per un periodo di ***tre*** anni.

Or. en

Emendamento 2000
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorità competenti ***registrano*** gli organizzatori certificati in TRACES.	5. Le autorità competenti ***possono registrare*** gli organizzatori certificati in TRACES.

Or. en

Emendamento 2001
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorità competenti registrano gli organizzatori certificati in TRACES.	5. Le autorità competenti registrano gli organizzatori certificati in TRACES ***o in qualsiasi altro sistema digitale nazionale interoperabile con TRACES***.

Or. en

Emendamento 2002
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorità competenti registrano gli organizzatori certificati in TRACES.	5. ***Qualora gli animali siano trasportati da un paese all'altro,*** le autorità competenti registrano gli organizzatori certificati in TRACES.

Or. es

Emendamento 2003
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte, l'organismo di certificazione informa l'organizzatore e l'autorità competente, la quale sospende l'autorizzazione dell'organizzatore per il trasporto verso paesi terzi a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.	6. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte, l'organismo di certificazione informa l'organizzatore e l'autorità competente, la quale sospende ***senza indugio*** l'autorizzazione dell'organizzatore per il trasporto verso paesi terzi a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 2004
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli organismi di certificazione effettuano almeno ***due*** valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore nei cinque anni di validità del certificato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.	7. Gli organismi di certificazione effettuano almeno ***tre*** valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore nei cinque anni di validità del certificato, ***uno dei quali ha luogo durante i mesi estivi, in cui i rischi per il benessere degli animali sono più elevati,*** al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Or. el

Emendamento 2005
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli organismi di certificazione effettuano almeno due valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore ***nei cinque anni di validità del certificato***, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.	7. Gli organismi di certificazione effettuano almeno due valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore ***nel periodo transitorio di 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore e dall'applicazione del presente regolamento***, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2006
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli organismi di certificazione effettuano almeno due valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore nei ***cinque*** anni di validità del certificato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.	7. Gli organismi di certificazione effettuano almeno due valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore nei ***dieci*** anni di validità del certificato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Or. sk

Emendamento 2007
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli organismi di certificazione	7. Gli organismi di certificazione

effettuano almeno ***due*** valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore nei ***cinque*** anni di validità del certificato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.	effettuano almeno ***tre*** valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore nei ***tre*** anni di validità del certificato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2008
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli organismi di certificazione effettuano almeno due valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore nei ***cinque*** anni di validità del certificato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.	7. Gli organismi di certificazione effettuano almeno due valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore nei ***tre*** anni di validità del certificato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2009
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli organismi di certificazione effettuano almeno due valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore nei ***cinque*** anni di validità del certificato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.	7. Gli organismi di certificazione effettuano almeno due valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore nei ***sette*** anni di validità del certificato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2010
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli organismi di certificazione effettuano almeno due valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore nei ***cinque*** anni di validità del certificato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.	7. Gli organismi di certificazione effettuano almeno due valutazioni senza preavviso dei viaggi effettuati dall'organizzatore nei ***sette*** anni di validità del certificato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2011
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'organismo di certificazione valuta le condizioni in base a criteri di rischio, quali il tempo di viaggio, i mezzi di trasporto o il tipo di animali coinvolti. Si stipula un accordo multilaterale per adottare un modello armonizzato di norme che deve essere valutato dall'organismo nazionale di certificazione, come indicato nell'allegato VI. I criteri e le norme armonizzati sono accettati per la valutazione da parte degli organismi nazionali di certificazione.

Or. es

Emendamento 2012
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. L'organismo di certificazione trasmette le relazioni delle valutazioni senza preavviso all'organizzatore e all'autorità competente e comunica loro eventuali non conformità gravi riscontrate a seguito delle ispezioni senza preavviso. In tali casi l'autorità competente sospende l'autorizzazione dell'organizzatore per il trasporto verso paesi terzi a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Tali valutazioni senza preavviso lasciano impregiudicati i controlli ufficiali effettuati a norma del regolamento (UE) 2017/625.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2013
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. L'organismo di certificazione trasmette le relazioni delle valutazioni senza preavviso all'organizzatore e all'autorità competente e comunica loro eventuali non conformità ***gravi*** riscontrate a seguito delle ispezioni senza preavviso. In tali casi l'autorità competente sospende l'autorizzazione dell'organizzatore per il trasporto verso paesi terzi a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Tali valutazioni senza preavviso lasciano impregiudicati i controlli ufficiali effettuati a norma del	8. L'organismo di certificazione trasmette le relazioni delle valutazioni senza preavviso all'organizzatore***, all'autorità centrale dell'UE*** e all'autorità competente ***negli Stati membri*** e comunica loro eventuali non conformità riscontrate a seguito delle ispezioni senza preavviso. In tali casi l'autorità competente sospende ***immediatamente*** l'autorizzazione dell'organizzatore per il trasporto verso paesi terzi a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Tali valutazioni senza

regolamento (UE) 2017/625.	preavviso lasciano impregiudicati i controlli ufficiali effettuati a norma del regolamento (UE) 2017/625.

Or. en

Emendamento 2014
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 per precisare gli elementi che devono essere verificati dalle valutazioni e la frequenza delle valutazioni.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2015
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 per precisare gli elementi che devono essere verificati dalle valutazioni e la frequenza delle valutazioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2016

Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 per precisare*** gli elementi che devono essere verificati dalle valutazioni e la frequenza delle valutazioni.	9. ***La*** Commissione ***può raccomandare agli Stati membri*** gli elementi che devono essere verificati dalle valutazioni e la frequenza delle valutazioni.

Or. en

Emendamento 2017
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo ***49*** per precisare gli elementi che devono essere verificati dalle valutazioni e la frequenza delle valutazioni.	9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati*** conformemente all'articolo ***48*** per precisare gli elementi che devono essere verificati dalle valutazioni e la frequenza delle valutazioni.

Or. en

Emendamento 2018
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Alla Commissione è conferito il	9. Alla Commissione è conferito il

potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 per precisare gli elementi che devono essere verificati dalle valutazioni e la frequenza delle valutazioni.	potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 per precisare gli elementi che devono essere verificati dalle valutazioni***, la classificazione delle infrazioni (lievi, gravi o molto gravi), i criteri di valutazione delle non conformità*** e la frequenza delle valutazioni.

Or. es

Emendamento 2019
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. Le prescrizioni di cui ai capi III, IV, V e VI del presente regolamento si applicano ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. Il certificato sanitario che accompagna le partite provenienti da paesi terzi dovrà essere completato da un attestato che confermi che le condizioni applicate sono almeno equivalenti a quelle di cui ai capi III, IV, V e VI del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 2020
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 34	***soppresso***
Posti di controllo nei paesi terzi	
1. I periodi di riposo degli animali nei paesi terzi sono effettuati solo nei posti di	

controllo che soddisfano prescrizioni almeno equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97 e che sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3.

2. I posti di controllo nei paesi terzi sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo se sono certificati da un organismo di certificazione come aventi i mezzi per soddisfare prescrizioni equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Il certificato è valido per un periodo di cinque anni. L'operatore del posto di controllo o l'organizzatore può chiedere alla Commissione di includere il posto di controllo nell'elenco di cui al paragrafo 3.

3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, un elenco dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Tale elenco è messo a disposizione in TRACES.

4. La Commissione cancella un posto di controllo dall'elenco di cui al paragrafo 3 se, a seguito di una valutazione da parte dell'organismo di certificazione o di un audit della Commissione, vi sono prove che il posto di controllo non soddisfa più norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Si applica la procedura di cui all'articolo 49.

Or. fr

Emendamento 2021
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 34	***soppresso***

Posti di controllo nei paesi terzi

1. I periodi di riposo degli animali nei paesi terzi sono effettuati solo nei posti di controllo che soddisfano prescrizioni almeno equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97 e che sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3.

2. I posti di controllo nei paesi terzi sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo se sono certificati da un organismo di certificazione come aventi i mezzi per soddisfare prescrizioni equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Il certificato è valido per un periodo di cinque anni. L'operatore del posto di controllo o l'organizzatore può chiedere alla Commissione di includere il posto di controllo nell'elenco di cui al paragrafo 3.

3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, un elenco dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Tale elenco è messo a disposizione in TRACES.

4. La Commissione cancella un posto di controllo dall'elenco di cui al paragrafo 3 se, a seguito di una valutazione da parte dell'organismo di certificazione o di un audit della Commissione, vi sono prove che il posto di controllo non soddisfa più norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Si applica la procedura di cui all'articolo 49.

Or. en

Emendamento 2022
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 34	***soppresso***
Posti di controllo nei paesi terzi	
1. I periodi di riposo degli animali nei paesi terzi sono effettuati solo nei posti di controllo che soddisfano prescrizioni almeno equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97 e che sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3.	
2. I posti di controllo nei paesi terzi sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo se sono certificati da un organismo di certificazione come aventi i mezzi per soddisfare prescrizioni equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Il certificato è valido per un periodo di cinque anni. L'operatore del posto di controllo o l'organizzatore può chiedere alla Commissione di includere il posto di controllo nell'elenco di cui al paragrafo 3.	
3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, un elenco dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Tale elenco è messo a disposizione in TRACES.	
4. La Commissione cancella un posto di controllo dall'elenco di cui al paragrafo 3 se, a seguito di una valutazione da parte dell'organismo di certificazione o di un audit della Commissione, vi sono prove che il posto di controllo non soddisfa più norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Si applica la procedura di cui all'articolo 49.	

Or. en

Emendamento 2023
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I periodi di riposo degli animali nei paesi terzi sono effettuati solo nei posti di controllo che soddisfano prescrizioni almeno equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97 e che sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3.	1. I periodi di riposo degli animali nei paesi terzi sono effettuati solo nei posti di controllo che soddisfano prescrizioni almeno equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97 e che sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3***; tali posti di controllo sono oggetto di rivalutazione ogni due anni***.

Or. el

Emendamento 2024
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I periodi di riposo degli animali nei paesi terzi sono effettuati solo nei posti di controllo che soddisfano prescrizioni ***almeno equivalenti*** a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97 e che sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3.	1. I periodi di riposo degli animali nei paesi terzi sono effettuati solo nei posti di controllo che soddisfano prescrizioni ***identiche*** a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97 e che sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3.

Or. es

Emendamento 2025
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I posti di controllo nei paesi terzi sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo se sono certificati da un organismo di certificazione come aventi i mezzi per soddisfare prescrizioni equivalenti a quelle	2. I posti di controllo nei paesi terzi sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo se sono certificati da un organismo di certificazione come aventi i mezzi per soddisfare prescrizioni equivalenti a quelle

stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Il certificato è valido per un periodo di ***cinque*** anni. L'operatore del posto di controllo o l'organizzatore può chiedere alla Commissione di includere il posto di controllo nell'elenco di cui al paragrafo 3.	stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Il certificato è valido per un periodo di ***dieci*** anni. L'operatore del posto di controllo o l'organizzatore può chiedere alla Commissione di includere il posto di controllo nell'elenco di cui al paragrafo 3.

Or. sk

Emendamento 2026
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I posti di controllo nei paesi terzi sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo se sono certificati da un organismo di certificazione come aventi i mezzi per soddisfare prescrizioni equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Il certificato è valido per un periodo di ***cinque anni***. L'operatore del posto di controllo o l'organizzatore può chiedere alla Commissione di includere il posto di controllo nell'elenco di cui al paragrafo 3.	2. I posti di controllo nei paesi terzi sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo se sono certificati da un organismo di certificazione come aventi i mezzi per soddisfare prescrizioni equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Il certificato è valido per un periodo di ***un anno***. L'operatore del posto di controllo o l'organizzatore può chiedere alla Commissione di includere il posto di controllo nell'elenco di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 2027
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I posti di controllo nei paesi terzi sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo se sono certificati da un organismo di certificazione come aventi i mezzi per soddisfare prescrizioni equivalenti a quelle	2. I posti di controllo nei paesi terzi sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo se sono certificati da un organismo di certificazione come aventi i mezzi per soddisfare prescrizioni equivalenti a quelle

stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Il certificato è valido per un periodo di ***cinque*** anni. L'operatore del posto di controllo o l'organizzatore può chiedere alla Commissione di includere il posto di controllo nell'elenco di cui al paragrafo 3.	stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Il certificato è valido per un periodo di ***sette*** anni. L'operatore del posto di controllo o l'organizzatore può chiedere alla Commissione di includere il posto di controllo nell'elenco di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 2028
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I posti di controllo nei paesi terzi sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo se sono certificati da un organismo di certificazione come aventi i mezzi per soddisfare prescrizioni equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Il certificato è valido per un periodo di ***cinque*** anni. L'operatore del posto di controllo o l'organizzatore può chiedere alla Commissione di includere il posto di controllo nell'elenco di cui al paragrafo 3.	2. I posti di controllo nei paesi terzi sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo se sono certificati da un organismo di certificazione come aventi i mezzi per soddisfare prescrizioni equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Il certificato è valido per un periodo di ***tre*** anni. L'operatore del posto di controllo o l'organizzatore può chiedere alla Commissione di includere il posto di controllo nell'elenco di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 2029
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I posti di controllo nei paesi terzi sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo se sono certificati da un organismo di certificazione come aventi i mezzi per soddisfare prescrizioni equivalenti a quelle	2. I posti di controllo nei paesi terzi sono inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo se sono certificati da un organismo di certificazione come aventi i mezzi per soddisfare prescrizioni equivalenti a quelle

stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Il certificato è valido per un periodo di ***cinque*** anni. L'operatore del posto di controllo o l'organizzatore può chiedere alla Commissione di includere il posto di controllo nell'elenco di cui al paragrafo 3.	stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Il certificato è valido per un periodo di ***tre*** anni. L'operatore del posto di controllo o l'organizzatore può chiedere alla Commissione di includere il posto di controllo nell'elenco di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 2030
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione approva, mediante atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo ***49***, un elenco dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Tale elenco è messo a disposizione in TRACES.	3. La Commissione approva, mediante atti ***delegati*** conformemente all'articolo ***48***, un elenco dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Tale elenco è messo a disposizione in TRACES ***o nel corrispondente sistema digitale nazionale interoperabile con TRACES***.

Or. en

Emendamento 2031
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, un elenco dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Tale elenco è messo a	3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, un elenco dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Tale elenco è messo a

disposizione in TRACES.	disposizione in TRACES ***e pubblicato online e aggiornato regolarmente su una pagina web dedicata della Commissione***.

Or. en

Emendamento 2032
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, un elenco dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Tale elenco è messo a disposizione in TRACES.	3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, un elenco dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Tale elenco è messo a disposizione in TRACES ***e accessibile online al pubblico attraverso una pagina web dedicata***.

Or. en

Emendamento 2033
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, un elenco dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Tale elenco è messo a disposizione in TRACES.	3. La Commissione approva, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, un elenco dei posti di controllo che soddisfano norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Tale elenco è messo a disposizione in TRACES ***ed è a disposizione del pubblico online su una pagina web dedicata della Commissione***.

Or. en

Emendamento 2034
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione cancella un posto di controllo dall'elenco di cui al paragrafo 3 se, a seguito di una valutazione da parte dell'organismo di certificazione o di un audit della Commissione, vi sono prove che il posto di controllo non soddisfa più norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Si applica la procedura di cui all'articolo ***49***.	4. La Commissione cancella un posto di controllo dall'elenco di cui al paragrafo 3 se, a seguito di una valutazione da parte dell'organismo di certificazione o di un audit della Commissione, vi sono prove che il posto di controllo non soddisfa più norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1255/97. Si applica la procedura di cui all'articolo ***48***.

Or. en

Emendamento 2035
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 34 bis
	Transizione verso il commercio di carni e carcasse e periodo di eliminazione graduale del trasporto di animali verso paesi terzi
	Entro il 1º gennaio 2033 è fatto divieto agli operatori economici di trasportare animali verso paesi terzi in viaggi di durata superiore alle otto ore, a prescindere dal mezzo di trasporto.

Or. en

Emendamento 2036
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 34 quater
	Piano d'azione dell'UE per il passaggio al commercio di carni e carcasse
	Entro il 2030 la Commissione adotta un piano d'azione dell'UE per il passaggio al commercio di carni e carcasse al fine di sostituire i lunghi viaggi verso la macellazione, incentivare il commercio di carni, carcasse e materiale genetico, anche per gli animali acquatici, e rafforzare le filiere corte. Il piano d'azione prevede periodi di transizione realistici e comprende strumenti finanziari per sostenere il cambiamento dei modelli di trasporto, ingrasso e macellazione e prevede periodi di transizione realistici.

Or. en

Emendamento 2037
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I trasportatori che trasportano animali nell'Unione:	1. I trasportatori che trasportano animali ***durante il periodo di transizione di 18 mesi*** nell'Unione:

Or. en

Emendamento 2038
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) garantiscono che gli animali siano trasportati conformemente al ***presente regolamento, o a condizioni riconosciute dall'Unione come equivalenti a quelle stabilite nel*** presente regolamento, dal luogo di partenza nel paese terzo fino al luogo di destinazione nell'Unione;	a) garantiscono che gli animali siano trasportati conformemente al presente regolamento, dal luogo di partenza nel paese terzo fino al luogo di destinazione nell'Unione;

Or. en

Emendamento 2039
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) compilano il giornale di viaggio in TRACES, come indicato nell'allegato III, punto 1, specificando in particolare il luogo, la data e l'ora di partenza nel paese terzo.	b) compilano il giornale di viaggio in TRACES, ***in un sistema nazionale interoperabile con TRACES o in un sistema nazionale in grado di garantire la tracciabilità,*** come indicato nell'allegato III, punto 1, specificando in particolare il luogo, la data e l'ora di partenza nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 2040
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) compilano il giornale di viaggio in TRACES, come indicato nell'allegato III, punto 1, specificando in particolare il luogo, la data e l'ora di partenza nel paese terzo.	b) compilano il giornale di viaggio in ***TRACES o nel sistema informatico nazionale equivalente che garantisca la tracciabilità e l'interoperabilità con*** TRACES, come indicato nell'allegato III, punto 1, specificando in particolare il luogo, la data e l'ora di partenza nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 2041
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) compilano il giornale di viaggio in TRACES, come indicato nell'allegato III, punto 1, specificando in particolare il luogo, la data e l'ora di partenza nel paese terzo.	b) compilano il giornale di viaggio in TRACES, come indicato nell'allegato III, punto 1, specificando in particolare il luogo, la data e l'ora di partenza nel paese terzo ***e il luogo, la data e l'ora di arrivo previsti*** nell'Unione.

Or. en

Emendamento 2042
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) compilano il giornale di viaggio in TRACES, come indicato nell'allegato III, punto 1, specificando in particolare il	b) compilano il giornale di viaggio in TRACES ***o nei sistemi informatici nazionali equivalenti***, come indicato

luogo, la data e l'ora di partenza nel paese terzo.	nell'allegato III, punto 1, specificando in particolare il luogo, la data e l'ora di partenza nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 2043
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) compilano il giornale di viaggio in TRACES, come indicato nell'allegato III, punto 1, specificando in particolare il luogo, la data e l'ora di partenza nel paese terzo.	b) compilano il giornale di viaggio in TRACES ***o nel corrispondente sistema digitale nazionale***, come indicato nell'allegato III, punto 1, specificando in particolare il luogo, la data e l'ora di partenza nel paese terzo.

Or. en

Emendamento 2044
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il certificato sanitario ufficiale che accompagna gli animali che entrano nell'Unione da paesi terzi e territori contiene un attestato dell'autorità competente del luogo di partenza che certifica che la pianificazione del viaggio soddisfa prescrizioni almeno equivalenti a quelle del presente regolamento.	2. Il certificato sanitario ufficiale che accompagna gli animali che entrano nell'Unione da paesi terzi e territori contiene un attestato dell'autorità competente del luogo di partenza che certifica che la pianificazione del viaggio soddisfa prescrizioni almeno equivalenti a quelle del presente regolamento. ***I produttori di tali paesi terzi e territori coprono le spese delle autorità dell'UE interessate che desiderano essere presenti durante l'intero processo, al fine di***

	verificare l'applicazione dei requisiti dei regolamenti.

Or. en

Emendamento 2045
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per i lunghi viaggi, l'autorità competente del luogo di partenza nel paese terzo rivede e approva il giornale di viaggio in TRACES prima della partenza.	3. Per i lunghi viaggi, l'autorità competente del luogo di partenza nel paese terzo rivede e approva il giornale di viaggio in TRACES***, in un sistema nazionale interoperabile con TRACES o in un sistema nazionale in grado di garantire la tracciabilità*** prima della partenza.

Or. en

Emendamento 2046
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Per i lunghi viaggi,*** l'autorità competente del luogo di partenza nel paese terzo rivede e approva il giornale di viaggio in TRACES prima della partenza.	3. L'autorità competente del luogo di partenza nel paese terzo rivede e approva il giornale di viaggio in TRACES prima della partenza ***e garantisce che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 2047
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per i lunghi viaggi, l'autorità competente del luogo di partenza nel paese terzo rivede e approva il giornale di viaggio in TRACES prima della partenza.	3. Per i lunghi viaggi, l'autorità competente del luogo di partenza nel paese terzo rivede e approva il giornale di viaggio in TRACES ***o nel sistema informatico nazionale equivalente*** prima della partenza.

Or. en

Emendamento 2048
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per i lunghi viaggi, l'autorità competente del luogo di partenza nel paese terzo rivede e approva il giornale di viaggio in TRACES prima della partenza.	3. Per i lunghi viaggi, l'autorità competente del luogo di partenza nel paese terzo rivede e approva il giornale di viaggio in TRACES ***o nel sistema informatico nazionale equivalente*** prima della partenza.

Or. en

Emendamento 2049
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per i lunghi viaggi, l'autorità competente del luogo di partenza nel paese terzo rivede e approva il giornale di viaggio in TRACES prima della partenza.	3. Per i lunghi viaggi, l'autorità competente del luogo di partenza nel paese terzo rivede e approva il giornale di viaggio in TRACES ***o nel sistema digitale nazionale corrispondente*** prima della partenza.

Or. en

Emendamento 2050
Michal Wiezik, Valérie Hayer, Benoit Cassart, Valérie Devaux

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le prescrizioni di cui ai capi III, IV, V e VI del presente regolamento si applicano ai fini dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali.

Or. en

Emendamento 2051
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione***, *ad***	Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione.

eccezione delle disposizioni relative ai tempi massimi di viaggio di cui all'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 28, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, capo V, punto 2.2.

Or. en

Motivazione

I tempi massimi di viaggio dovrebbero continuare ad applicarsi per garantire il benessere degli animali.

Emendamento 2052
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione***, ad eccezione delle disposizioni relative ai tempi massimi di viaggio di cui all'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 28, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, capo V, punto 2.2***.	Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2053
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione, ***ad eccezione delle*** disposizioni relative ai tempi massimi di viaggio di cui all'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 28, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, capo V, punto 2.2.	Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione, ***e che siano altresì rispettate le*** disposizioni relative ai tempi massimi di viaggio di cui all'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 28, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, capo V, punto 2.2.

Or. en

Emendamento 2054
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione, ***ad eccezione delle disposizioni relative ai*** tempi massimi di viaggio ***di cui all'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 28, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, capo V, punto 2.2***.	Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione, ***compresi i*** tempi massimi di viaggio.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere rispettati anche i tempi massimi di viaggio, altrimenti si verificherebbe uno svantaggio competitivo per gli Stati membri rispetto ai paesi terzi, mentre i prodotti agricoli provenienti da tali paesi entrerebbero ancora nell'Unione. Inoltre, secondo il nuovo regolamento, la durata massima del trasporto dovrebbe essere rispettata anche per il transito degli animali, al fine di evitare distorsioni della concorrenza.

Emendamento 2055
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione, ad eccezione delle disposizioni relative ai tempi massimi di viaggio ***di cui all'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 28, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, capo V, punto 2.2***.	Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione, ad eccezione delle disposizioni relative ai tempi massimi di viaggio.

Or. en

Emendamento 2056
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione***, ad eccezione delle disposizioni relative ai tempi massimi di viaggio di cui all'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3,***	Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione ***durante il periodo di transizione di 18 mesi***, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate ***in qualsiasi momento*** durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione.

all'articolo 28, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, capo V, punto 2.2.

Or. en

Emendamento 2057
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione, ad eccezione delle disposizioni relative ai tempi massimi di viaggio ***di cui all'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 28, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, capo V, punto 2.2***.	Quando gli animali sono trasportati da un luogo di origine in un paese terzo a un luogo di destinazione nello stesso o in un altro paese terzo e transitano nel territorio dell'Unione, gli operatori garantiscono che le norme del presente regolamento siano rispettate durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione, ad eccezione delle disposizioni relative ai tempi massimi di viaggio.

Or. en

Emendamento 2058
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) assicurare la disponibilità di corsi di formazione ***per i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali coinvolti*** nel trasporto di animali, ***che siano pertinenti per le*** specie e ***le*** categorie di animali in questione;	a) assicurare la disponibilità di corsi di formazione ***obbligatori*** per ***le persone coinvolte*** nel trasporto di animali***, compresi i conducenti, i guardiani, gli addetti al benessere degli animali e i veterinari ufficiali***, ***con attenzione alle***

	esigenze fisiologiche e comportamentali delle specie e ***delle*** categorie di animali in questione;

Or. en

Emendamento 2059
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) assicurare la disponibilità di corsi di formazione per i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali coinvolti nel trasporto di animali***, che siano pertinenti per le specie e le categorie di animali in questione***;	a) assicurare la disponibilità di corsi di formazione per i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali coinvolti nel trasporto di animali;

Or. en

Emendamento 2060
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) assicurare la disponibilità di corsi di formazione per i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali coinvolti nel trasporto di animali, che siano pertinenti per le specie e le categorie di animali in questione;	a) assicurare la disponibilità di corsi di formazione ***iniziale e continua*** per i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali coinvolti nel trasporto di animali, che siano pertinenti per le specie e le categorie di animali in questione***, e garantire che la formazione sia fornita in una lingua che il conducente, il guardiano e l'addetto al benessere degli animali possano comprendere e in cui possano comunicare sia oralmente che per iscritto***;

Or. en

Emendamento 2061
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) assicurare la disponibilità di corsi di formazione per i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali coinvolti nel trasporto di animali, che siano pertinenti per le specie e le categorie di animali in questione;	a) assicurare la disponibilità di corsi di formazione ***iniziale e periodica, compatibili con la direttiva (UE) 2022/2561 sulla formazione dei conducenti,*** per i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali coinvolti nel trasporto di animali, che siano pertinenti per le specie e le categorie di animali in questione;

Or. en

Emendamento 2062
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) assicurare la disponibilità di corsi di formazione per i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali coinvolti nel trasporto di animali, che siano pertinenti per le specie e le categorie di animali in questione;	a) assicurare la disponibilità di corsi di formazione ***iniziale e continua*** per i conducenti, i guardiani e gli addetti al benessere degli animali coinvolti nel trasporto di animali, che siano pertinenti per le specie e le categorie di animali in questione;

Or. en

Emendamento 2063
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen,

Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) assicurare la disponibilità di corsi di formazione per i conducenti, i ***guardiani*** e gli addetti al benessere degli animali coinvolti nel trasporto di animali, che siano pertinenti per le specie e le categorie di animali in questione;	a) assicurare la disponibilità di corsi di formazione per i conducenti, i ***tecnici veterinari qualificati*** e gli addetti al benessere degli animali coinvolti nel trasporto di animali, che siano pertinenti per le specie e le categorie di animali in questione;

Or. en

Emendamento 2064
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) Articolo 37 bis Condizioni specifiche per la formazione dei conducenti
	L'autorità competente designata dagli Stati membri a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, garantisce che la formazione iniziale e continua dei conducenti soddisfi almeno le seguenti condizioni: interazione e compatibilità con la direttiva (UE) 2022/2561 sulla formazione dei conducenti.
	Per i conducenti in possesso di una patente C o C+E, una formazione iniziale specifica per animali vivi di almeno 16 ore da svolgere prima dell'esame finale. Tale formazione può comprendere almeno quattro ore di formazione in aula presso un centro di formazione riconosciuto e 12 ore presso un'impresa di trasporto di animali vivi oppure 16 ore presso un'impresa di trasporto di animali vivi.

	Almeno dieci ore dovrebbero essere dedicate alla guida accompagnata da un conducente specializzato esperto.
	Per i conducenti che completano un corso di formazione continua di 35 ore, come indicato dalla direttiva (UE) 2022/2561, 26 ore di tale monte ore devono essere dedicate ad argomenti rilevanti relativi al trasporto di animali vivi, preferibilmente da adattare al livello di esperienza del conducente. Almeno 20 ore di formazione continua dovrebbero svolgersi sul posto di lavoro.

Or. en

Emendamento 2065
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tenere un elenco dei corsi di formazione riconosciuti a disposizione dei conducenti, dei guardiani e degli addetti al benessere degli animali durante il trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2066
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tenere un elenco dei corsi di formazione riconosciuti a disposizione dei conducenti, dei guardiani ***e*** degli addetti al benessere degli animali durante il	b) tenere un elenco dei corsi di formazione riconosciuti a disposizione dei conducenti, dei guardiani***,*** degli addetti al benessere degli animali ***e dei veterinari***

trasporto;	***ufficiali*** durante il trasporto;

Or. en

Emendamento 2067
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tenere un elenco dei corsi di formazione riconosciuti a disposizione dei conducenti, dei guardiani e degli addetti al benessere degli animali durante il trasporto;	b) tenere un elenco dei corsi di formazione riconosciuti a disposizione dei conducenti, dei guardiani e degli addetti al benessere degli animali ***prima,*** durante ***e dopo*** il trasporto;

Or. en

Emendamento 2068
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tenere un elenco dei corsi di formazione riconosciuti a disposizione dei conducenti, dei ***guardiani*** e degli addetti al benessere degli animali durante il trasporto;	b) tenere un elenco dei corsi di formazione riconosciuti a disposizione dei conducenti, dei ***tecnici veterinari qualificati*** e degli addetti al benessere degli animali durante il trasporto;

Or. en

Emendamento 2069
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tenere un elenco dei corsi di formazione riconosciuti a disposizione dei conducenti***,*** dei guardiani ***e degli addetti al*** benessere degli animali durante il trasporto;	b) tenere un elenco dei corsi di formazione riconosciuti a disposizione dei conducenti ***e*** dei guardiani ***responsabili del*** benessere degli animali durante il trasporto;

Or. en

Emendamento 2070
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tenere un elenco dei corsi di formazione riconosciuti a disposizione dei conducenti***,*** dei guardiani ***e degli addetti al*** benessere degli animali durante il trasporto;	b) tenere un elenco dei corsi di formazione riconosciuti a disposizione dei conducenti ***e*** dei guardiani ***responsabili del*** benessere degli animali durante il trasporto;

Or. en

Emendamento 2071
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) organizzare un esame finale indipendente per verificare le conoscenze dei conducenti, dei guardiani e degli addetti al benessere degli animali, il cui contenuto sia pertinente per le categorie di animali in questione e corrisponda alla fase	c) organizzare un esame finale indipendente***, che prevede una valutazione pratica delle capacità di gestione degli animali e di gestione delle emergenze,*** per verificare le conoscenze dei conducenti, dei guardiani e degli addetti al benessere

del trasporto interessata;	degli animali, il cui contenuto sia pertinente per le categorie di animali in questione e corrisponda alla fase del trasporto interessata;

Or. el

Emendamento 2072
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) organizzare un esame finale indipendente per verificare le conoscenze dei conducenti, dei guardiani ***e*** degli addetti al benessere degli animali, il cui contenuto sia pertinente per le categorie di animali in questione e corrisponda alla fase del trasporto interessata;	c) organizzare un esame finale indipendente per verificare le conoscenze dei conducenti, dei guardiani***,*** degli addetti al benessere degli animali ***e dei veterinari ufficiali***, il cui contenuto sia pertinente per ***le specie e*** le categorie di animali in questione e corrisponda alla fase del trasporto interessata;

Or. en

Emendamento 2073
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) organizzare un esame finale indipendente per verificare le conoscenze dei conducenti, dei ***guardiani*** e degli addetti al benessere degli animali, il cui contenuto sia pertinente per le categorie di animali in questione e corrisponda alla fase del trasporto interessata;	c) organizzare un esame finale indipendente per verificare le conoscenze dei conducenti, dei ***tecnici veterinari qualificati*** e degli addetti al benessere degli animali, il cui contenuto sia pertinente per le categorie di animali in questione e corrisponda alla fase del trasporto interessata;

Or. en

Emendamento 2074
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) rilasciare certificati di idoneità che attestino il superamento dell'esame finale indipendente;	d) rilasciare certificati di idoneità che attestino il superamento dell'esame finale indipendente ***con una validità massima di 24 mesi***;

Or. en

Emendamento 2075
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) rilasciare certificati di idoneità che attestino il superamento dell'esame finale indipendente;	d) rilasciare certificati di idoneità che attestino il superamento dell'esame finale indipendente; ***i certificati di idoneità sono disponibili anche in formato digitale;***

Or. en

Emendamento 2076
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d) rilasciare certificati di idoneità che attestino il superamento dell'esame finale indipendente;	d) rilasciare certificati di idoneità ***digitali o cartacei*** che attestino il superamento dell'esame finale indipendente;

Or. en

Emendamento 2077
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri, tramite le rispettive autorità competenti designate di cui al primo comma, provvedono affinché la formazione iniziale e continua dei conducenti soddisfi almeno i seguenti requisiti:
	a) la formazione dei conducenti è conforme a e compatibile con la direttiva (UE) 2022/2561;
	b) per i conducenti titolari di una patente C o C+E, prima dell'esame finale è stata completata una formazione iniziale di 16 ore sul trasporto di animali vivi specifica per specie, che comprenda almeno quattro ore di formazione in aula presso un centro di formazione riconosciuto e 12 ore presso un'impresa di trasporto di animali vivi, oppure 16 ore complete di formazione presso un'impresa di trasporto di animali vivi, in cui almeno 10 ore dovrebbero comprendere la guida sotto la supervisione di un conducente specializzato esperto;
	c) per i conducenti che seguono una formazione continua di 35 ore, come stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2561, almeno 26 ore di formazione dovrebbero essere incentrate sul trasporto di animali vivi, adattate, ove possibile, al livello di esperienza del conducente, o almeno 20 ore dovrebbero essere di formazione

pratica sul posto di lavoro.

Or. en

Emendamento 2078
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) garantire una formazione specifica per gli addetti al benessere degli animali a bordo delle navi adibite al trasporto di bestiame.

Or. en

Emendamento 2079
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) garantire una formazione specifica per gli addetti al benessere degli animali a bordo delle navi adibite al trasporto di bestiame.

Or. en

Emendamento 2080
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il comportamento degli animali specifico per specie e le loro esigenze fisiologiche ed etologiche durante un viaggio;	b) il comportamento degli animali specifico per specie e le loro esigenze fisiologiche ed etologiche durante un viaggio***, nonché i metodi di manipolazione adeguati***;

Or. en

Emendamento 2081
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le modalità per ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali durante un viaggio;	c) le modalità per ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali durante un viaggio***, compresi i principi di manipolazione degli animali a basso livello di stress e la loro attuazione pratica, nonché, se del caso, i principi di benessere degli animali per la cattura e il carico di pollame e conigli per il trasporto in gabbie e contenitori***;

Or. en

Emendamento 2082
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le modalità per ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali durante un viaggio;	c) le modalità per ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali durante un viaggio***, compresi i principi di manipolazione degli animali a basso livello di stress e la loro applicazione pratica, nonché, se del caso, i principi di***

benessere degli animali per la cattura e il carico di pollame e conigli per il trasporto in gabbie e contenitori;

Or. en

Emendamento 2083
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le modalità per ***ridurre al minimo*** i rischi per il benessere degli animali durante un viaggio;	c) le modalità per ***prevenire*** i rischi per il benessere degli animali durante un viaggio***, compresi i principi di manipolazione degli animali a basso livello di stress e la loro applicazione pratica, nonché, se del caso, i principi di benessere degli animali per la cattura e il carico di pollame e conigli per il trasporto in gabbie e contenitori***;

Or. en

Emendamento 2084
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le modalità per ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali durante un viaggio;	c) le modalità per ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali durante un viaggio ***e durante la cattura e il carico degli animali, compresi i principi di manipolazione sicura***;

Or. en

Emendamento 2085

Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il riconoscimento delle espressioni di emozioni positive e negative degli animali, compreso qualsiasi segno di sofferenza durante un viaggio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2086
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il riconoscimento delle espressioni di emozioni positive e negative degli animali, compreso qualsiasi segno di sofferenza durante un viaggio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2087
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il riconoscimento delle espressioni di emozioni positive e negative degli animali, compreso qualsiasi segno di sofferenza durante un viaggio;	d) il riconoscimento delle espressioni di emozioni positive e negative degli animali, compreso qualsiasi segno di ***dolore,*** sofferenza***, fame, sete e stress***

durante un viaggio;

Or. en

Emendamento 2088
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il riconoscimento delle espressioni di emozioni positive e negative degli animali, compreso qualsiasi segno di sofferenza durante un viaggio;	d) il riconoscimento delle espressioni di emozioni positive e negative degli animali, compreso qualsiasi segno di sofferenza***, stress, disidratazione o esaurimento*** durante un viaggio;

Or. el

Emendamento 2089
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature usate per gli animali ospitati nei mezzi di trasporto;	e) l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature usate per gli animali ospitati nei mezzi di trasporto***, compresa la manutenzione e l'ispezione di veicoli e navi***;

Or. en

Emendamento 2090
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature usate per gli animali ospitati nei mezzi di trasporto;	e) l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature usate per gli animali ospitati nei mezzi di trasporto***, compresa la manutenzione e l'ispezione dei veicoli***;

Or. en

Emendamento 2091
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) manutenzione e ispezione dei veicoli;

Or. en

Emendamento 2092
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) ***i piani d'emergenza di cui all'articolo 8.***	g) ***cure di emergenza agli animali;***

Or. en

Emendamento 2093
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) ***i piani d'emergenza di cui all'articolo 8***.	g) ***cure di emergenza agli animali***.

Or. en

Emendamento 2094
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) i piani d'emergenza di cui ***all'articolo*** 8.	g) i piani d'emergenza di cui ***agli articoli 7 e*** 8.

Or. en

Emendamento 2095
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) i piani d'emergenza di cui ***all'articolo*** 8.	g) i piani d'emergenza di cui ***agli articoli 7 e*** 8.

Or. en

Emendamento 2096
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) l'autorità competente garantisce che il corso di formazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, sia disponibile online, con una durata massima di due ore e in diverse lingue, per le persone responsabili del benessere degli animali sulle navi adibite al trasporto di bestiame.

Or. en

Emendamento 2097
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) moduli separati specifici per specie contenenti informazioni sul comportamento degli animali e sulla loro manipolazione, compresa la sicurezza degli addetti;

Or. en

Emendamento 2098
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) istruzioni operative sull'individuazione dei fattori di rischio e sulla pianificazione dei viaggi;

Or. fr

Emendamento 2099
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) moduli separati specifici per specie contenenti informazioni sul comportamento e la manipolazione degli animali, compresa la sicurezza degli addetti;

Or. en

Emendamento 2100
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) i segni di problemi di salute e fisici diversi dalle lesioni, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d);

Or. en

Emendamento 2101
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) il comportamento e la manipolazione degli animali, compresa la separazione degli animali e la sicurezza degli addetti;

Or. en

Emendamento 2102
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g ter) le leggi, i codici e gli orientamenti specifici relativi al trattamento degli animali, compresi i requisiti nazionali e internazionali in materia di documentazione;

Or. en

Emendamento 2103
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g ter) protocolli pratici in materia di biosicurezza volti a prevenire la diffusione di malattie;

Or. fr

Emendamento 2104
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g ter) le misure di primo soccorso;

Or. en

Emendamento 2105
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g ter) i fattori di rischio e la pianificazione;

Or. en

Emendamento 2106
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g quater) per gli addetti al benessere degli animali, la competenza si estende anche tutti i settori della manipolazione, dell'allevamento, della gestione delle malattie e della macellazione degli animali trasportati, per le specie e le circostanze pertinenti, e comprende le procedure di cura degli animali, ivi incluso l'intervento veterinario in caso di malattie o incidenti. La competenza in materia di macellazione dovrebbe inoltre rispecchiare le attrezzature per lo stordimento e la macellazione adattate alle specie trasportate e disponibili sulle navi.

Or. en

Emendamento 2107
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g quater) formazione specifica alla guida, comprese tecniche di frenatura e di avviamento adeguate per evitare che gli animali perdano l'equilibrio.

Or. fr

Emendamento 2108
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g quater) moduli separati specifici per specie contenenti informazioni sul comportamento e la manipolazione degli animali, compresa la sicurezza degli addetti;

Or. en

Emendamento 2109
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g quater) gli orientamenti operativi relativi ai fattori di rischio e alla pianificazione;

Or. en

Emendamento 2110
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g quater) la biosicurezza;

Or. en

Emendamento 2111
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g quinquies) le leggi, i codici e gli orientamenti specifici relativi al trattamento degli animali, compresi i requisiti nazionali e internazionali in materia di documentazione;

Or. en

Emendamento 2112
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g quinquies) gli orientamenti operativi relativi alla biosicurezza;

Or. en

Emendamento 2113
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione *Emendamento*

g sexies) gli orientamenti operativi relativi ai fattori di rischio e alla pianificazione;

Or. en

Emendamento 2114
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g septies (nuova)

Testo della Commissione *Emendamento*

g septies) gli orientamenti operativi relativi alla biosicurezza;

Or. en

Emendamento 2115
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione *Emendamento*

g quinquies) la guida con animali a bordo;

Or. en

Emendamento 2116
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione *Emendamento*

g sexies) l'addestramento del conducente, che deve comprendere adeguate tecniche di frenatura e di avviamento, per garantire che gli animali non perdano il loro appoggio.

Or. en

Emendamento 2117
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera g octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g octies) l'addestramento del conducente deve comprendere adeguate tecniche di frenatura e di avviamento, in modo che gli animali non perdano il loro appoggio.

Or. en

Emendamento 2118
Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. (NUOVO) Articolo 37 bis Condizioni specifiche per la formazione dei conducenti
	L'autorità competente designata dagli Stati membri a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, garantisce che la formazione iniziale e continua dei conducenti soddisfi almeno le seguenti condizioni:
	a) interazione e compatibilità con la direttiva (UE) 2022/2561 sulla formazione dei conducenti.
	b) Per i conducenti in possesso di una

patente C o C+E, una formazione iniziale specifica per animali vivi di almeno 16 ore da svolgere prima dell'esame finale. Tale formazione può comprendere almeno quattro ore di formazione in aula presso un centro di formazione riconosciuto e 12 ore presso un'impresa di trasporto di animali vivi oppure 16 ore presso un'impresa di trasporto di animali vivi. Almeno dieci ore dovrebbero essere dedicate alla guida accompagnata da un conducente specializzato esperto.
c) Per i conducenti che completano un corso di formazione continua di 35 ore, come indicato dalla direttiva (UE) 2022/2561, 26 ore di tale monte ore devono essere dedicate ad argomenti rilevanti relativi al trasporto di animali vivi, preferibilmente da adattare al livello di esperienza del conducente. Almeno 20 ore di formazione continua dovrebbero svolgersi sul posto di lavoro.

Or. en

Motivazione

Una formazione armonizzata e di qualità dei conducenti è una componente essenziale per la qualità dei trasporti. Le disposizioni della proposta in materia di formazione dei conducenti dovrebbero essere ulteriormente sviluppate ed essere pienamente compatibili con la direttiva (UE) 2022/2561 sulla formazione dei conducenti.

Emendamento 2119
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'autorità competente garantisce che i corsi di formazione dei conducenti siano compatibili con la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla

qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.

Or. en

Emendamento 2120
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile di garantire la disponibilità di corsi di formazione per i detentori affinché soddisfino e comprendano i loro obblighi di adempimento delle responsabilità ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2121
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. g) l'autorità competente assicura che il corso di formazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, sia messo a disposizione degli addetti al benessere degli animali in modalità online, con una durata massima di due ore e in diverse lingue.

Or. en

Emendamento 2122

Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 37 bis
	Requisiti per i conducenti che trasportano animali
	L'autorità competente designata dagli Stati membri a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, garantisce che la formazione iniziale e continua dei conducenti soddisfi almeno le seguenti condizioni:
	a) interazione e compatibilità con la direttiva (UE) 2022/2561 sulla formazione dei conducenti;
	b) per i conducenti in possesso di una patente C o C+E, una formazione iniziale specifica per i conducenti che trasportano animali vivi è di almeno 16 ore da svolgere prima dell'esame finale. Tale formazione consiste in almeno quattro ore di formazione in aula, fisicamente o online, presso un centro di formazione riconosciuto e 12 ore presso un'azienda che trasporta animali. Almeno otto ore devono comprendere la guida accompagnata da un conducente esperto specializzato che copra le tecniche di guida prudente in linea con la direttiva 2006/126/CE. Almeno due ore di formazione devono essere dedicate al carico e allo scarico degli animali;
	c) per i conducenti che completano un corso di formazione continua di 35 ore ai sensi della direttiva (UE) 2022/2561, 26 ore di tale monte ore sono dedicate alle materie pertinenti relative al trasporto di animali vivi, preferibilmente adattate al livello di esperienza del conducente. Almeno 20 ore di formazione continua dovrebbero svolgersi sul posto di lavoro.

Emendamento 2123
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 37 bis
	Condizioni specifiche per la formazione dei conducenti
	L'autorità competente designata dagli Stati membri a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, garantisce che la formazione iniziale e continua dei conducenti soddisfi almeno le seguenti condizioni:
	a) interazione e compatibilità con la direttiva (UE) 2022/2561 sulla formazione dei conducenti;
	b) per i conducenti in possesso di una patente C o C+E, una formazione iniziale specifica per animali vivi di almeno 16 ore da svolgere prima dell'esame finale. Tale formazione può comprendere almeno quattro ore di formazione in aula presso un centro di formazione riconosciuto e 12 ore presso un'impresa di trasporto di animali vivi oppure 16 ore presso un'impresa di trasporto di animali vivi. Almeno dieci ore dovrebbero consistere nella guida accompagnata da un conducente specializzato esperto;
	c) per i conducenti che completano un corso di formazione continua di 35 ore, come indicato dalla direttiva (UE) 2022/2561, 26 ore di tale monte ore devono essere dedicate ad argomenti rilevanti relativi al trasporto di animali vivi, preferibilmente da adattare al livello di esperienza del conducente. Almeno 20 ore di formazione continua dovrebbero svolgersi sul posto di lavoro.

Or. en

Emendamento 2124
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 37 ter
	Requisiti di guida prudente
	I conducenti si impegnano nella guida prudente conformemente alla direttiva 2006/126/CE e limitano la misura in cui il veicolo che stanno guidando accelera, frena e svolta per quanto ciò incida sulla capacità degli animali di mantenere la stabilità posturale.

Or. en

Motivazione

Allineamento con le raccomandazioni dell'EFSA.

Emendamento 2125
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 38	***soppresso***
Certificato di idoneità	
1. L'autorità competente rilascia un certificato di idoneità in TRACES purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:	
a) il richiedente ha superato con successo l'esame finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c);	

b) il richiedente ha presentato una dichiarazione scritta in cui dichiara di non aver commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 nei tre anni precedenti la data della domanda di tale certificato.

2. L'autorità competente non rilascia il certificato di idoneità se un'altra autorità competente ha vietato al richiedente di manipolare animali.

3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data del rilascio.

4. Gli Stati membri riconoscono i certificati di idoneità validi rilasciati da un altro Stato membro.

5. Gli Stati membri possono riconoscere qualifiche ottenute per altri scopi come equivalenti ai certificati di idoneità ai fini del presente regolamento, a condizione che il rilascio sia avvenuto a condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente articolo. L'autorità competente rende accessibile al pubblico e tiene aggiornato, attraverso internet, un elenco delle qualifiche riconosciute come equivalenti al certificato di idoneità.

6. Le autorità competenti revocano in TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora la persona in possesso di tale certificato non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione dei propri compiti.

Or. en

Emendamento 2126
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità competente rilascia un certificato di idoneità ***in TRACES*** purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:	1. L'autorità competente rilascia un certificato di idoneità ***quando il conducente o il guardiano titolare del certificato opera tra paesi diversi*** purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. es

Motivazione

La procedura amministrativa deve essere conforme a quella prevista nello Stato membro in cui viene presentata la domanda. Una volta elaborati, l'autorizzazione, il rinnovo, la sospensione o la revoca sono registrati in TRACES.

Emendamento 2127
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità competente rilascia un certificato di idoneità in TRACES purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:	1. L'autorità competente rilascia un certificato di idoneità in ***formato digitale e in*** TRACES purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 2128
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) il richiedente ha presentato una dichiarazione scritta in cui dichiara di non aver commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 nei tre anni precedenti la data della domanda di tale certificato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2129
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il richiedente ha presentato una dichiarazione scritta in cui dichiara di non aver commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 nei tre anni precedenti la data della domanda di tale certificato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2130
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il richiedente ha presentato una dichiarazione ***scritta*** in cui dichiara di non aver commesso ***una grave violazione*** ai sensi dell'articolo 44 nei ***tre*** anni precedenti la data della domanda ***di tale certificato***.	b) il richiedente ha presentato ***un casellario giudiziario che non riporta condanne e*** una dichiarazione in cui dichiara ***di non avere imputazioni in sospeso per maltrattamenti sugli animali né*** di non aver commesso ***gravi violazioni*** ai sensi dell'articolo 44 nei ***due*** anni precedenti la data della domanda.

Or. en

Emendamento 2131
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il richiedente ha presentato una dichiarazione scritta in cui dichiara di non aver commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 nei tre anni precedenti la data della domanda di tale certificato.	b) il richiedente ha presentato una dichiarazione scritta in cui dichiara di non aver commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 ***e non è stato accusato o indagato per violazioni del benessere degli animali*** nei tre anni precedenti la data della domanda di tale certificato.

Or. el

Emendamento 2132
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il richiedente ha presentato una dichiarazione scritta in cui dichiara di non aver commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 nei ***tre anni*** precedenti la data della domanda di tale certificato.	b) il richiedente ha presentato una dichiarazione scritta in cui dichiara di non aver commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44 nei ***sei mesi*** precedenti la data della domanda di tale certificato.

Or. ro

Emendamento 2133
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il richiedente ha presentato una dichiarazione scritta in cui dichiara di non aver commesso una ***grave*** violazione ai sensi dell'articolo 44 ***nei tre anni precedenti la data della*** domanda di tale certificato.	b) il richiedente ha presentato una dichiarazione scritta in cui dichiara di non aver ***mai*** commesso una violazione ai sensi dell'articolo 44 ***in qualsiasi momento precedente la*** domanda di tale certificato.

Or. en

Emendamento 2134
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità competente non rilascia il certificato di idoneità se un'altra autorità competente ha vietato al richiedente di manipolare animali.	2. L'autorità competente non rilascia il certificato di idoneità se un'altra autorità competente ha vietato ***in maniera debitamente giustificata*** al richiedente di manipolare animali.

Or. en

Emendamento 2135
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità competente non rilascia il certificato di idoneità se un'altra autorità competente ha vietato al richiedente di manipolare animali.	2. L'autorità competente non rilascia il certificato di idoneità se un'altra autorità competente ha vietato ***in maniera debitamente giustificata*** al richiedente di manipolare animali.

Or. en

Emendamento 2136
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***tre*** anni dalla data del rilascio. ***La validità del certificato può essere prorogata di altri due anni se il titolare può dimostrare di non essere stato soggetto a sanzioni amministrative o giudiziarie connesse all'applicazione del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 2137
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***due*** anni dalla data del rilascio. ***La validità del certificato può essere prorogata di altri due anni se il titolare può dimostrare di non essere stato soggetto a sanzioni amministrative o penali connesse all'applicazione del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 2138
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***dieci*** anni dalla data del rilascio.

Or. fr

Motivazione

A causa della modifica dell'articolo 6

Emendamento 2139
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***sette*** anni dalla data del rilascio ***ed è rinnovabile***.

Or. en

Emendamento 2140
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***sette*** anni dalla data del rilascio ***e può essere rinnovato***.

Or. en

Emendamento 2141
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***due*** anni dalla data del rilascio***, ma può essere rinnovato***.

Or. en

Emendamento 2142
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data del rilascio.	3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data del rilascio ***ed è rinnovabile***.

Or. en

Emendamento 2143
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***cinque*** anni dalla data del rilascio.	3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo non superiore a ***dieci*** anni dalla data del rilascio.

Or. sk

Emendamento 2144
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo ***non superiore a*** cinque anni dalla data del rilascio.	3. Il certificato di idoneità contiene le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4. Esso è valido per un periodo ***di*** cinque anni dalla data del rilascio.

Or. en

Emendamento 2145
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono riconoscere qualifiche ottenute per altri	***soppresso***

scopi come equivalenti ai certificati di idoneità ai fini del presente regolamento, a condizione che il rilascio sia avvenuto a condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente articolo. L'autorità competente rende accessibile al pubblico e tiene aggiornato, attraverso internet, un elenco delle qualifiche riconosciute come equivalenti al certificato di idoneità.

Or. en

Emendamento 2146
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono riconoscere qualifiche ottenute per altri scopi come equivalenti ai certificati di idoneità ai fini del presente regolamento, a condizione che il rilascio sia avvenuto a condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente articolo. L'autorità competente rende accessibile al pubblico e tiene aggiornato, attraverso internet, un elenco delle qualifiche riconosciute come equivalenti al certificato di idoneità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2147
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti revocano in TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente	***soppresso***

regolamento qualora la persona in possesso di tale certificato non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione dei propri compiti.

Or. ro

Motivazione

Per i viaggi all'interno dello Stato membro, il sistema TRACES non dovrebbe essere obbligatorio.

Emendamento 2148
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti revocano in TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora la persona in possesso di tale certificato non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione dei propri compiti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2149
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti revocano in	6. Le autorità competenti revocano in

TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora l***a persona in possesso di tale*** certificato ***non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione dei propri compiti***.	TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora ***il*** certificato ***sia scaduto e non sia stato rinnovato, o qualora sia stato debitamente sospeso o revocato***.

Or. en

Emendamento 2150
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti revocano in TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora la persona in possesso di tale certificato non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione dei propri compiti.	6. Le autorità competenti revocano in TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora la persona in possesso di tale certificato non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione dei propri compiti. ***I certificati di idoneità dei conducenti o dei guardiani che operano tra paesi diversi sono registrati in TRACES.***

Or. es

Emendamento 2151
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti revocano in TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora la persona in possesso di tale certificato non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione	6. Le autorità competenti revocano in TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora la persona in possesso di tale certificato non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione dei propri compiti ***e provvedono affinché***

dei propri compiti.	***la revoca sia notificata automaticamente a tutti gli Stati membri tramite il sistema TRACES***.

Or. el

Emendamento 2152
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti revocano in TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora la persona in possesso di tale certificato non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione dei propri compiti.	6. Le autorità competenti revocano in TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora ***la data di validazione sia scaduta o se*** la persona in possesso di tale certificato ***abbia commesso una violazione del presente regolamento e*** non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione dei propri compiti.

Or. en

Emendamento 2153
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti revocano in TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora la persona in possesso di tale certificato non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione dei propri compiti.	6. Le autorità competenti revocano in TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora la persona in possesso di tale certificato non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione dei propri compiti ***o abbia commesso una grave violazione ai sensi dell'articolo 44***.

Or. en

Emendamento 2154
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità competenti revocano in TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora la persona in possesso di tale certificato non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione dei propri compiti.	6. Le autorità competenti revocano in TRACES un certificato di idoneità rilasciato a norma del presente regolamento qualora la persona in possesso di tale certificato non dimostri più una sufficiente competenza, conoscenza o comprensione dei propri compiti ***e in caso di violazione del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 2155
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri possono chiedere a un altro Stato membro in cui è stato rilasciato il certificato di idoneità valido in questione di ritirare un certificato di idoneità in TRACES se nel loro Stato membro si è verificata la situazione di cui all'articolo 6.

Or. en

Emendamento 2156
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Designazione dei punti di uscita	Designazione dei punti di uscita ***e requisiti di strutture adeguate presso i punti di uscita***

Or. en

Emendamento 2157
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri:	***1.*** Gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 2158
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) designano i punti di uscita attraverso i quali può essere effettuato il trasporto di animali verso paesi terzi;	a) designano i punti di uscita attraverso i quali può essere effettuato il trasporto di animali verso paesi terzi ***durante il periodo di transizione di 18 mesi***;

Or. en

Emendamento 2159
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) registrano in TRACES i punti di uscita designati sul loro territorio e aggiornano regolarmente tali informazioni.	b) registrano in TRACES i punti di uscita designati sul loro territorio e aggiornano regolarmente tali informazioni ***ogniqualvolta sia necessario e senza indebito ritardo***.

Or. en

Emendamento 2160
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) registrano in TRACES i punti di uscita designati sul loro territorio e aggiornano ***regolarmente*** tali informazioni.	b) registrano in TRACES i punti di uscita designati sul loro territorio e aggiornano tali informazioni ***ogniqualvolta sia necessario e senza indebito ritardo***.

Or. en

Emendamento 2161
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 39 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) le autorità competenti vietano l'uso di punti di uscita in cui sono rilevate violazioni sistematiche del benessere degli animali.

Or. el

Emendamento 2162
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In deroga alle prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, gli Stati membri provvedono affinché le strutture presso i punti di uscita dispongano di quanto segue:
	a) adeguate attrezzature di carico e scarico, pavimenti antiscivolo, illuminazione adeguata e riparo per proteggere gli animali da condizioni meteorologiche avverse;
	b) disposizioni relative ad alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali;
	c) le strutture dovrebbero disporre di aree di isolamento per gli animali malati o feriti e attuare protocolli di pulizia e disinfezione per i veicoli e le aree di detenzione.

Or. en

Emendamento 2163
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico in TRACES.	Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico in TRACES ***e sul sito web della Commissione europea***.

Or. en

Emendamento 2164
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame ***al momento del carico e dello scarico***	***Ispezioni*** delle navi adibite al trasporto di bestiame***, delle navi portacontenitori e delle navi traghetto***

Or. en

Emendamento 2165
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima che gli animali siano caricati su una nave adibita al trasporto di bestiame, l'autorità competente ispeziona la nave per verificare in particolare che:	1. ***L'autorità competente provvede affinché siano previste risorse sufficienti al fine di ispezionare adeguatamente le navi adibite al trasporto di bestiame prima del carico e di svolgere adeguatamente tutti i compiti necessari.*** Prima che gli animali siano caricati su una nave adibita al trasporto di bestiame, l'autorità competente ispeziona la nave per verificare in particolare che:

Or. en

Emendamento 2166
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima che gli animali siano caricati su una nave adibita al trasporto di bestiame, l'autorità competente ispeziona la nave per verificare in particolare che:	1. Prima che gli animali siano caricati su una nave adibita al trasporto di bestiame, l'autorità competente ***dell'UE, composta almeno da un ispettore marittimo, un tecnico marittimo e un veterinario ufficiale indipendente dal trasportatore,*** ispeziona la nave per verificare in particolare che:

Or. en

Emendamento 2167
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima che gli animali siano caricati su una nave adibita al trasporto di bestiame, l'autorità competente ispeziona la nave per verificare in particolare che:	1. Prima che gli animali siano caricati su una nave adibita al trasporto di bestiame, l'autorità competente***, composta almeno da un ispettore marittimo, un tecnico marittimo e un veterinario,*** ispeziona la nave per verificare in particolare che:

Or. en

Emendamento 2168
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima che gli animali siano caricati su una nave adibita al trasporto di bestiame, l'autorità competente ***ispeziona*** la nave per verificare in particolare che:	1. Prima che gli animali siano caricati su una nave adibita al trasporto di bestiame, l'autorità competente***, il veterinario o l'addetto al benessere degli***

animali e un tecnico ispezionano la nave per verificare in particolare che:

Or. en

Emendamento 2169
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le attrezzature di cui all'allegato I, capo IV, rimangano in buone condizioni di funzionamento;	c) le attrezzature di cui all'allegato I, capo IV, rimangano in buone condizioni di funzionamento; ***la nave sia adeguatamente pulita e disinfettata;***

Or. en

Emendamento 2170
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) la nave sia stata pulita e disinfettata;

Or. en

Emendamento 2171
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d) il profilo di rischio della nave adibita al trasporto di bestiame sia classificato come standard o basso secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2172
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il profilo di rischio della nave adibita al trasporto di bestiame sia classificato come standard o basso secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2173
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il profilo di rischio della nave adibita al trasporto di bestiame sia classificato come standard o basso secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	d) il profilo di rischio della nave adibita al trasporto di bestiame sia classificato come standard o basso ***e non si siano verificate precedenti violazioni relative al benessere degli animali*** secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Or. el

Emendamento 2174
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il profilo di rischio della nave adibita al trasporto di bestiame sia classificato come ***standard o*** basso secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	d) il profilo di rischio della nave adibita al trasporto di bestiame sia classificato come basso secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Or. en

Emendamento 2175
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il profilo di rischio della nave adibita al trasporto di bestiame sia classificato come ***standard o*** basso secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	d) il profilo di rischio della nave adibita al trasporto di bestiame sia classificato come basso secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Or. en

Emendamento 2176
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) la nave adibita al trasporto di bestiame non ha più di cinque anni, è sorvegliata da telecamere a bordo ed è dotata di un sistema di misurazione della temperatura, dell'umidità e dell'ammoniaca su tutti i ponti in cui sono sistemati gli animali.

Or. en

Emendamento 2177
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) le telecamere a circuito chiuso, i sistemi di misurazione della temperatura e dell'umidità a bordo funzionino correttamente;

Or. en

Emendamento 2178
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima che gli animali siano caricati su una nave adibita al trasporto di bestiame o scaricati da essa, l'autorità competente ***ispeziona*** la nave per verificare che:	2. Prima che gli animali siano caricati su una nave adibita al trasporto di bestiame o scaricati da essa, l'autorità competente ***e un veterinario ispezionano*** la nave per verificare che:

Or. en

Emendamento 2179
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima che gli animali siano caricati su una nave adibita al trasporto di bestiame o scaricati da essa, l'autorità competente ***ispeziona la nave per verificare*** che:	2. Prima che gli animali siano caricati su una nave adibita al trasporto di bestiame o scaricati da essa, l'autorità competente ***verifica*** che:

Or. en

Emendamento 2180
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli animali siano idonei a continuare il viaggio;	a) gli animali siano idonei a continuare il viaggio ***conformemente all'allegato I, capo I***;

Or. en

Emendamento 2181
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima che i contenitori in cui sono detenuti animali siano caricati su una nave portacontenitori, l'autorità competente verifica che il profilo di rischio della nave sia classificato come basso conformemente al memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo

delle navi da parte dello Stato di approdo e che siano garantiti cibo e ventilazione adeguati conformemente all'allegato I, capo IV.

Or. en

Emendamento 2182
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Dopo lo scarico dal veicolo stradale, gli animali sono collocati in un impianto portuale in cui l'autorità competente può ispezionare adeguatamente l'idoneità degli animali.

Or. en

Emendamento 2183
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le persone coinvolte per conto dell'autorità competente che ispezionano la nave adibita al trasporto di bestiame e svolgono compiti prima e durante le operazioni di carico elaborano una relazione sulle eventuali carenze riscontrate in relazione alla nave, all'idoneità degli animali o alle operazioni di carico/scarico e la trasmettono alla Commissione europea entro un mese dal completamento del viaggio, mettendola altresì a disposizione del pubblico sul sito web della DG SANTE.

Or. en

Emendamento 2184
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Prima che i veicoli che trasportano animali siano caricati su una nave traghetto, l'autorità competente verifica che il profilo di rischio della nave sia classificato come basso secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Or. en

Emendamento 2185
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 40 bis
	Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse
	1. Se le autorità competenti designate dagli Stati membri ritengono che la sicurezza o il benessere degli animali trasportati su una nave adibita al trasporto di bestiame, da una nave portacontenitori o da una nave traghetto siano a rischio:
	a) informano il comandante di una nave che trasporta animali che si trova nella

zona portuale interessata e che intende lasciare tale porto dello stato del mare e delle condizioni meteorologiche e, se del caso e se possibile, del pericolo che tali condizioni possono costituire per gli animali;

b) vietano alla nave di lasciare il porto nelle zone interessate se la forza del vento si trova a forza 6 o superiore della scala Beaufort e fino a quando non sia stato accertato che non sussiste più un rischio per la sicurezza o il benessere degli animali.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si basa sulle previsioni dello stato del mare e delle condizioni meteorologiche fornite da un servizio di informazione meteorologico qualificato, riconosciuto dallo Stato membro.

Or. en

Motivazione

Il testo è in linea con l'articolo 18 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e garantisce che le navi non lascino i porti in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse.

Emendamento 2186
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prestazione di assistenza reciproca per agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda i ritardi nel trasporto o il rifiuto di partite di animali trasportati su strada, su rotaia o per nave da parte di paesi terzi;	a) prestazione di assistenza reciproca per agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda i ritardi nel trasporto o il rifiuto di partite di animali trasportati su strada, su rotaia o per nave da parte di paesi terzi***: se le partite sono respinte, gli organi di collegamento garantiscono che gli***

animali facciano tempestivamente ritorno nell'UE e che siano loro forniti cibo e acqua sufficienti e, se del caso, che siano scaricati per poter riposare e muoversi e, in caso di malattia grave, che gli animali colpiti siano macellati senza indugio;

Or. en

Emendamento 2187
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prestazione di assistenza reciproca per agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda i ritardi nel trasporto ***o*** il rifiuto di partite di animali trasportati su strada, su rotaia o per nave da parte di paesi terzi;	a) prestazione di assistenza reciproca per agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda i ritardi nel trasporto ***e*** il rifiuto di partite di animali trasportati su strada, su rotaia o per nave da parte di paesi terzi ***e, in tal caso, gli organi di collegamento dovrebbero garantire che gli animali siano reimportati nell'UE il più rapidamente possibile, entro 48 ore, assicurando nel contempo che gli animali siano adeguatamente nutriti, abbeverati e ben accuditi***;

Or. en

Emendamento 2188
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prestazione di assistenza reciproca per agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda i ritardi nel trasporto o il rifiuto di	a) prestazione di assistenza reciproca per agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda i ritardi nel trasporto o il rifiuto di

partite di animali trasportati su strada, su rotaia o per nave da parte di paesi terzi;	partite di animali trasportati su strada, su rotaia o per nave da parte di paesi terzi ***e restituzione degli animali all'UE ove possibile in caso di rifiuto***;

Or. en

Emendamento 2189
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) facilitare il contatto con i servizi veterinari, gli alloggi di emergenza disponibili o altri servizi specializzati;

Or. en

Emendamento 2190
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 42	***soppresso***
Misure e sanzioni volte a garantire la conformità	
Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso una violazione del presente regolamento o della persona giuridica ritenuta responsabile di una tale violazione. In particolare gli Stati membri provvedono sistematicamente a quanto segue:	
a) indagare su presunte violazioni al fine	

di confermare o eliminare il sospetto;

b) adottare misure adeguate, quando viene rilevata una violazione, comprese misure per porvi fine; e

c) applicare sanzioni conformemente al presente capo e al regolamento (UE) 2017/625 nei confronti della persona fisica che ha commesso la violazione del presente regolamento o della persona giuridica ritenuta responsabile di una tale violazione.

Or. fr

Emendamento 2191
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'UE istituisce un sistema armonizzato di sanzioni sotto forma di tabella o sistema di infrazioni, che stabilisce ammende e azioni proporzionate per ciascuna categoria di violazione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: animali non idonei, feriti o sofferenti, mancanza di acqua, cibo o lettiera; sovraffollamento e mezzi di trasporto inadeguati.
Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso una violazione del presente regolamento o della persona giuridica ritenuta responsabile di una tale violazione. In particolare gli Stati membri provvedono sistematicamente a quanto segue:	Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2017/625, ***in tale sistema armonizzato di sanzioni*** gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso una violazione del presente regolamento o della persona giuridica ritenuta responsabile di una tale violazione. In particolare gli Stati membri provvedono sistematicamente a quanto segue:

Or. en

Emendamento 2192
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso una violazione del presente regolamento o della persona giuridica ritenuta responsabile di una tale violazione. In particolare gli Stati membri provvedono sistematicamente a quanto segue:	Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni nei confronti della persona fisica che ha commesso una violazione del presente regolamento o della persona giuridica ritenuta responsabile di una tale violazione. In particolare gli Stati membri provvedono sistematicamente ***e senza indebito ritardo*** a quanto segue:

Or. en

Emendamento 2193
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) adottare misure adeguate, quando viene rilevata una violazione, comprese misure per porvi fine; ***e***	b) adottare misure adeguate, quando viene rilevata una violazione, comprese misure per porvi fine ***immediatamente***;

Or. en

Emendamento 2194
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) adottare misure adeguate, quando viene rilevata una violazione, comprese misure per porvi fine; e	b) adottare misure adeguate***, efficaci e proporzionate***, quando viene rilevata una violazione, comprese misure per porvi fine; e

Or. en

Emendamento 2195
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) riferire annualmente alla Commissione e al pubblico in merito alle infrazioni presunte e confermate e alle sanzioni imposte.

Or. en

Emendamento 2196
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 42 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché tutte le violazioni confermate siano registrate nel sistema TRACES e notificate alle autorità competenti di altri Stati membri quando l'organizzatore o il trasportatore opera in più di uno Stato membro.

Or. el

Emendamento 2197

Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Herbert Dorfmann, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 43	***soppresso***
Sanzioni in caso di violazione del presente regolamento	
1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri provvedono affinché una persona fisica che ha commesso una violazione del presente regolamento, o una persona giuridica ritenuta responsabile di una tale violazione, sia soggetta a sanzioni amministrative conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale. In alternativa, gli Stati membri possono applicare sanzioni penali.	
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni applicate in conformità del presente regolamento e delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale siano proporzionate alla gravità delle violazioni e sufficientemente severe da punire e scoraggiare in modo efficace ulteriori violazioni.	
3. Nel determinare le sanzioni, compreso nel fissare l'importo delle sanzioni pecuniarie a norma del paragrafo 5, gli Stati membri tengono conto della natura, della gravità e della portata della violazione, compresi il danno arrecato al benessere degli animali in questione, il loro numero, tipologia, età o vulnerabilità, la durata della violazione, la sua reiterazione e il cumulo di violazioni simultanee e se la violazione è stata commessa deliberatamente o per negligenza.	
4. Sono considerate circostanze aggravanti:	

a) le violazioni commesse con pratiche fraudolente o ingannevoli o utilizzando documenti/certificati falsificati o notoriamente non validi;

b) la presentazione deliberata di dichiarazioni false o fuorvianti nei giornali di viaggio.

5.

In caso di grave violazione, gli Stati membri provvedono affinché questa sia passibile di sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo pari almeno al valore della partita. In caso di grave violazione reiterata in un periodo di tre anni, gli Stati membri provvedono affinché questa sia passibile di sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo pari almeno al doppio del valore della partita.

Gli Stati membri possono tenere conto della situazione economica della persona fisica che ha commesso la violazione o della persona giuridica ritenuta responsabile di tale violazione al fine di garantire l'effetto deterrente delle sanzioni. A tale scopo, gli Stati membri possono applicare, conformemente al diritto nazionale, un sistema in base al quale è irrogata una sanzione pecuniaria calcolata in percentuale del fatturato dell'operatore ritenuto responsabile della violazione.

Or. en

Emendamento 2198
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri provvedono affinché una persona fisica che ha commesso una violazione del presente regolamento, o una persona giuridica ritenuta responsabile di una tale violazione, sia soggetta a sanzioni amministrative conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale. In alternativa, gli Stati membri possono applicare sanzioni penali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2199
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2017/625,*** gli Stati membri ***provvedono affinché una persona fisica che ha commesso una violazione*** del presente regolamento, ***o una persona giuridica ritenuta responsabile di una tale violazione, sia soggetta a sanzioni amministrative conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale. In alternativa, gli Stati membri possono applicare sanzioni penali.***	1. Gli Stati membri ***stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli*** del presente regolamento ***e adottano le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive***.

Or. en

Emendamento 2200
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. 1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
	2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione entro [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e notificano immediatamente ogni eventuale modifica successiva.

Or. en

Emendamento 2201
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni applicate in conformità del presente regolamento e delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale siano proporzionate alla gravità delle violazioni e sufficientemente severe da punire e scoraggiare in modo efficace ulteriori violazioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2202
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***provvedono affinché le sanzioni applicate in conformità del presente regolamento e delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale siano proporzionate*** alla ***gravità delle violazioni e sufficientemente severe da punire e scoraggiare in modo efficace ulteriori violazioni***.	2. Gli Stati membri ***notificano tali norme*** alla ***Commissione senza indugio, al più tardi entro il [data]***.

Or. en

Emendamento 2203
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni applicate in conformità del presente regolamento e delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale siano proporzionate alla gravità delle violazioni e sufficientemente severe da ***punire e scoraggiare in modo efficace*** ulteriori violazioni.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni applicate in conformità del presente regolamento e delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale siano proporzionate alla gravità delle violazioni e sufficientemente severe da ***superare i benefici finanziari derivanti dalla violazione, garantendo che*** ulteriori violazioni ***siano efficacemente punite e scoraggiate***.

Or. el

Emendamento 2204
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Nel determinare le sanzioni, compreso nel fissare l'importo delle sanzioni pecuniarie a norma del paragrafo 5, gli Stati membri tengono conto della natura, della gravità e della portata della violazione, compresi il danno arrecato al benessere degli animali in questione, il loro numero, tipologia, età o vulnerabilità, la durata della violazione, la sua reiterazione e il cumulo di violazioni simultanee e se la violazione è stata commessa deliberatamente o per negligenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2205
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel determinare le sanzioni, compreso nel fissare l'importo delle sanzioni pecuniarie a norma del paragrafo 5, gli Stati membri ***tengono*** conto della natura, della gravità e della portata della violazione, compresi il danno arrecato al benessere degli animali in questione, il loro numero, tipologia, età o vulnerabilità, la durata della violazione, la sua reiterazione e il cumulo di violazioni simultanee e se la violazione è stata commessa deliberatamente o per negligenza.	3. Nel determinare le sanzioni, compreso nel fissare l'importo delle sanzioni pecuniarie a norma del paragrafo 5, gli Stati membri ***fanno riferimento a un sistema armonizzato di infrazione dell'UE, che sarà sviluppato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione a norma dell'articolo 49 e che deve essere applicato ogniqualvolta sia rilevata una violazione***. ***Tale sistema di infrazione dovrebbe tenere*** conto della natura, della gravità e della portata della violazione, compresi il danno arrecato al benessere degli animali in questione, il loro numero, tipologia, età o vulnerabilità, ***la loro idoneità al trasporto, la presenza di mangime, acqua e lettiera adeguata, le condizioni di trasporto e l'adeguatezza dei mezzi di trasporto,*** la durata della violazione, la sua reiterazione e il cumulo di violazioni simultanee e se la violazione è stata commessa deliberatamente o per

negligenza.

Or. en

Emendamento 2206
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel determinare le sanzioni, compreso nel fissare l'importo delle sanzioni pecuniarie a norma del paragrafo 5, gli Stati membri tengono conto della natura, della gravità e della portata della violazione, compresi il danno arrecato al benessere degli animali in questione, il loro numero, tipologia, età o vulnerabilità, la durata della violazione, la sua reiterazione e il cumulo di violazioni simultanee e se la violazione è stata commessa deliberatamente o per negligenza.	3. Nel determinare le sanzioni, compreso nel fissare l'importo delle sanzioni pecuniarie a norma del paragrafo 5, gli Stati membri tengono conto della natura, della gravità e della portata della violazione, compresi il danno arrecato al benessere degli animali in questione, il loro numero, tipologia, età o vulnerabilità, la durata della violazione, la sua reiterazione e il cumulo di violazioni simultanee e se la violazione è stata commessa deliberatamente o per negligenza. ***Gli Stati membri inoltre fanno riferimento al sistema armonizzato di infrazione dell'UE nel determinare le sanzioni.***

Or. en

Emendamento 2207
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Sono considerate circostanze aggravanti:	***soppresso***
a) le violazioni commesse con pratiche fraudolente o ingannevoli o utilizzando documenti/certificati falsificati o	

notoriamente non validi;

b) la presentazione deliberata di dichiarazioni false o fuorvianti nei giornali di viaggio.

Or. en

Emendamento 2208
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la presentazione ***deliberata*** di dichiarazioni false o fuorvianti nei giornali di viaggio.	b) la presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti nei giornali di viaggio.

Or. en

Emendamento 2209
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) le violazioni precedenti commesse negli ultimi 36 mesi dalla persona fisica o giuridica.

Or. en

Emendamento 2210
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In caso di grave violazione, gli Stati membri provvedono affinché questa sia passibile di sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo pari almeno al valore della partita. In caso di grave violazione reiterata in un periodo di tre anni, gli Stati membri provvedono affinché questa sia passibile di sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo pari almeno al doppio del valore della partita.	***soppresso***
Gli Stati membri possono tenere conto della situazione economica della persona fisica che ha commesso la violazione o della persona giuridica ritenuta responsabile di tale violazione al fine di garantire l'effetto deterrente delle sanzioni. A tale scopo, gli Stati membri possono applicare, conformemente al diritto nazionale, un sistema in base al quale è irrogata una sanzione pecuniaria calcolata in percentuale del fatturato dell'operatore ritenuto responsabile della violazione.	

Or. en

Emendamento 2211
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di grave violazione, gli Stati membri ***provvedono affinché questa sia passibile di sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo pari almeno*** al valore ***della partita. In caso di grave violazione reiterata in un periodo di tre anni, gli Stati membri provvedono affinché questa sia passibile di sanzioni amministrative pecuniarie di importo***	Gli Stati membri ***definiscono una tariffa specifica, dissuasiva e proporzionata, in relazione alla specie interessata,*** al valore ***dell'animale o*** della partita di ***animali trasportati***.

minimo pari almeno al doppio del valore della partita.

Or. fr

Emendamento 2212
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di grave violazione, gli Stati membri provvedono affinché questa sia passibile di sanzioni amministrative pecuniarie ***di importo minimo pari almeno al valore della partita. In caso di grave violazione reiterata in un periodo di tre anni***, gli Stati membri ***provvedono affinché questa sia passibile di sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo pari almeno al doppio del valore della partita.***	In caso di grave violazione, gli Stati membri provvedono affinché questa sia passibile di sanzioni amministrative pecuniarie***. Per garantire l'effetto deterrente delle sanzioni***, gli Stati membri ***applicano un sistema in base al quale è irrogata una sanzione pecuniaria calcolata in almeno il 10 % del fatturato dell'operatore ritenuto responsabile della violazione.***

Or. en

Motivazione

Il livello della sanzione si allinea meglio con altre normative dell'UE che stabiliscono sanzioni pecuniarie chiare in caso di infrazione.

Emendamento 2213
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In caso di grave violazione, gli Stati membri ***provvedono affinché questa sia passibile di sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo pari***	Gli Stati membri ***definiscono una tariffa specifica, dissuasiva e proporzionata, in relazione alla specie interessata,*** al valore ***dell'animale o*** della partita ***di animali***

almeno al valore della partita. In caso di grave violazione reiterata in un periodo di tre anni, gli Stati membri provvedono affinché questa sia passibile di sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo pari almeno al doppio del valore della partita.	***trasportati***. In caso di grave violazione reiterata in un periodo di tre anni, gli Stati membri provvedono affinché questa sia passibile di sanzioni amministrative pecuniarie di importo minimo pari almeno al doppio del valore della partita.

Or. fr

Motivazione

La filiera equina mette in dubbio l'attuazione pratica di tale disposizione, in particolare il fatto che le sanzioni stabilite siano economicamente realistiche e che sia rispettato il benessere degli equini.

Emendamento 2214
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorità degli Stati membri garantiscono la certezza del diritto per valutare se le infrazioni siano state commesse deliberatamente e per negligenza, in quanto tali condizioni sono determinanti per distinguere le infrazioni gravi dagli errori, e tengono conto anche del numero totale di viaggi conformi effettuati dall'operatore come indicatore della proporzionalità delle sanzioni.

Or. en

Motivazione

Necessità di certezza del diritto e di chiarimenti in merito all'attribuzione delle infrazioni. Si tiene conto anche dei risultati complessivi degli operatori al fine di non ritenere un errore involontario un'infrazione grave e in relazione alla proporzionalità per i settori e gli operatori che effettuano trasporti frequenti.

Emendamento 2215

Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***possono tenere conto della situazione economica della persona fisica che ha commesso la violazione o della persona giuridica ritenuta responsabile di tale violazione al fine di garantire l'effetto deterrente delle sanzioni. A tale scopo, gli Stati membri possono applicare***, conformemente al diritto nazionale, ***un sistema in base al quale è irrogata una sanzione pecuniaria calcolata in*** percentuale del fatturato ***dell'operatore ritenuto responsabile della violazione***.	Gli Stati membri ***garantiscono che il livello delle sanzioni pecuniarie imposte per le violazioni del presente regolamento riflettano***, conformemente al diritto nazionale, ***almeno il vantaggio economico dell'operatore oppure, se del caso, una*** percentuale del fatturato ***degli operatori e siano così elevate da avere un effetto deterrente e, in caso di infrazioni gravi e ripetute delle prescrizioni del presente regolamento, sia emesso un divieto di lavorare con gli animali e di possederli***.

Or. en

Emendamento 2216
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono tenere conto della situazione economica della persona fisica che ha commesso la violazione o della persona giuridica ritenuta responsabile di tale violazione al fine di garantire l'effetto deterrente delle sanzioni. ***A tale scopo, gli Stati membri possono applicare, conformemente al diritto nazionale, un sistema in base al quale è irrogata una sanzione pecuniaria calcolata in percentuale del fatturato dell'operatore ritenuto responsabile della violazione.***	Gli Stati membri possono tenere conto della situazione economica della persona fisica che ha commesso la violazione o della persona giuridica ritenuta responsabile di tale violazione al fine di garantire l'effetto deterrente delle sanzioni.

Or. en

Emendamento 2217
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 43 bis
	Sanzioni in caso di violazione del presente regolamento
	1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
	2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione entro [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e notificano immediatamente ogni eventuale modifica successiva.

Or. en

Emendamento 2218
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 44	***soppresso***
Gravi violazioni	
Le violazioni seguenti sono considerate gravi se commesse deliberatamente o per negligenza:	

a) sono trasportati animali con gravi ferite aperte, prolassi e arti rotti;

b) sono trasportati animali che non hanno ancora raggiunto l'età minima per il trasporto;

c) l'altezza verticale a disposizione degli animali trasportati è inferiore all'80 % dei valori prescritti per l'altezza verticale di cui all'allegato I, capo III, punto 6;

d) lo spazio disponibile per gli animali trasportati è inferiore all'80 % dei valori prescritti per gli spazi disponibili di cui all'allegato I, capo VII;

e) il tempo di viaggio supera del 30 % il tempo massimo di viaggio, esclusi i periodi di riposo;

f) gli animali acquatici sono trasportati senza monitorare i parametri relativi all'acqua conformemente all'allegato II;

g) gli animali sono trasportati per lunghi viaggi senza un'autorizzazione dell'organizzatore, un'autorizzazione del trasportatore, un certificato di omologazione del mezzo di trasporto o un certificato di idoneità del conducente o del guardiano;

h) gli animali sono trasportati per lunghi viaggi senza l'approvazione del giornale di viaggio da parte dell'autorità competente;

i) gli animali sono trasportati verso un paese terzo senza un certificato valido per il trasporto di animali verso paesi terzi conformemente all'articolo 33.

Or. fr

Emendamento 2219
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 44	***soppresso***
Gravi violazioni	
Le violazioni seguenti sono considerate gravi se commesse deliberatamente o per negligenza:	
a) sono trasportati animali con gravi ferite aperte, prolassi e arti rotti;	
b) sono trasportati animali che non hanno ancora raggiunto l'età minima per il trasporto;	
c) l'altezza verticale a disposizione degli animali trasportati è inferiore all'80 % dei valori prescritti per l'altezza verticale di cui all'allegato I, capo III, punto 6;	
d) lo spazio disponibile per gli animali trasportati è inferiore all'80 % dei valori prescritti per gli spazi disponibili di cui all'allegato I, capo VII;	
e) il tempo di viaggio supera del 30 % il tempo massimo di viaggio, esclusi i periodi di riposo;	
f) gli animali acquatici sono trasportati senza monitorare i parametri relativi all'acqua conformemente all'allegato II;	
g) gli animali sono trasportati per lunghi viaggi senza un'autorizzazione dell'organizzatore, un'autorizzazione del trasportatore, un certificato di omologazione del mezzo di trasporto o un certificato di idoneità del conducente o del guardiano;	
h) gli animali sono trasportati per lunghi viaggi senza l'approvazione del giornale di viaggio da parte dell'autorità competente;	
i) gli animali sono trasportati verso un paese terzo senza un certificato valido per il trasporto di animali verso paesi terzi conformemente all'articolo 33.	

Or. en

Emendamento 2220
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le violazioni seguenti sono considerate gravi se commesse deliberatamente ***o per negligenza***:	Le violazioni seguenti sono considerate gravi se commesse deliberatamente ***e non in conseguenza di eventi imprevisti o di casi specifici di forza maggiore***:

Or. en

Emendamento 2221
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono trasportati animali con gravi ferite aperte, prolassi e arti rotti;	a) sono trasportati ***intenzionalmente*** animali con gravi ferite aperte, prolassi e arti rotti;

Or. en

Emendamento 2222
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono trasportati animali con gravi	a) sono trasportati ***intenzionalmente***

ferite aperte, prolassi e arti rotti;	animali con gravi ferite aperte, prolassi e arti rotti;

Or. en

Emendamento 2223
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono trasportati animali che non hanno ancora raggiunto l'età minima per il trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2224
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono trasportati animali che non hanno ancora raggiunto l'età minima per il trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2225
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sono trasportate femmine gravide successivamente al periodo di gestazione previsto ai sensi dell'allegato I, capo I;

Or. en

Emendamento 2226
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sono trasportati animali non in conformità delle prescrizioni di temperatura di cui all'articolo 31;

Or. en

Emendamento 2227
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'altezza verticale a disposizione degli animali trasportati è inferiore all'80 % dei valori prescritti per l'altezza verticale di cui all'allegato I, capo III, punto 6;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2228
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'altezza verticale a disposizione degli animali trasportati è inferiore all'80 % dei valori prescritti per l'altezza verticale di cui all'allegato I, capo III, punto 6;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2229
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'altezza verticale a disposizione degli animali trasportati è inferiore all'80 % dei valori prescritti per l'altezza verticale di cui all'allegato I, capo III, punto 6;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2230
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'altezza verticale a disposizione degli animali trasportati è inferiore all'80 % dei valori prescritti per l'altezza	***soppresso***

verticale di cui all'allegato I, capo III, punto 6;

Or. en

Emendamento 2231
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'altezza verticale a disposizione degli animali trasportati è inferiore all'80 % dei valori prescritti per l'altezza verticale di cui all'allegato I, capo III, punto 6;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2232
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'altezza verticale a disposizione degli animali trasportati ***è inferiore all'80 % dei*** valori prescritti per l'altezza verticale di cui all'allegato I, capo III, punto 6;	c) l'altezza verticale a disposizione degli animali trasportati ***non soddisfa i*** valori prescritti per l'altezza verticale di cui all'allegato I, capo III, punto 6;

Or. en

Emendamento 2233
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'altezza verticale a disposizione degli animali trasportati è inferiore ***all'80 % dei*** valori prescritti per l'altezza verticale di cui all'allegato I, capo III, punto 6;	c) l'altezza verticale a disposizione degli animali trasportati è inferiore ***ai*** valori prescritti per l'altezza verticale di cui all'allegato I, capo III, punto 6;

Or. en

Emendamento 2234
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'altezza verticale a disposizione degli animali trasportati è inferiore ***all'80 % dei*** valori prescritti per l'altezza verticale di cui all'allegato I, capo III, punto 6;	c) l'altezza verticale a disposizione degli animali trasportati è inferiore ***ai*** valori prescritti per l'altezza verticale di cui all'allegato I, capo III, punto 6;

Or. en

Emendamento 2235
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) lo spazio disponibile per gli animali trasportati è inferiore all'80 % dei valori prescritti per gli spazi disponibili di cui all'allegato I, capo VII;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2236
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) lo spazio disponibile per gli animali trasportati è inferiore all'80 % dei valori prescritti per gli spazi disponibili di cui all'allegato I, capo VII;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2237
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) lo spazio disponibile per gli animali trasportati è inferiore all'80 % dei valori prescritti per gli spazi disponibili di cui all'allegato I, capo VII;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2238
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) lo spazio disponibile per gli animali trasportati è inferiore ***all'80 % dei*** valori prescritti per gli spazi disponibili di cui	d) lo spazio disponibile per gli animali trasportati è inferiore ***ai*** valori prescritti per gli spazi disponibili di cui all'allegato I,

all'allegato I, capo VII;	capo VII;

Or. en

Emendamento 2239
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) lo spazio disponibile per gli animali trasportati ***è inferiore all'80 % dei*** valori prescritti per gli spazi disponibili di cui all'allegato I, capo VII;	d) lo spazio disponibile per gli animali trasportati ***non soddisfa i*** valori prescritti per gli spazi disponibili di cui all'allegato I, capo VII;

Or. en

Emendamento 2240
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) lo spazio disponibile per gli animali trasportati è inferiore ***all'80 % dei*** valori prescritti per gli spazi disponibili di cui all'allegato I, capo VII;	d) lo spazio disponibile per gli animali trasportati è inferiore ***ai*** valori prescritti per gli spazi disponibili di cui all'allegato I, capo VII;

Or. en

Emendamento 2241
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il tempo di viaggio supera del 30 % il tempo massimo di viaggio, esclusi i periodi di riposo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2242
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il tempo di viaggio supera del 30 % il tempo massimo di viaggio, esclusi i periodi di riposo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2243
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il tempo di viaggio supera del 30 % il tempo massimo di viaggio, esclusi i periodi di riposo;	e) il tempo di viaggio supera del 30 % il tempo massimo di viaggio, esclusi i periodi di riposo ***e gli indebiti ritardi***;

Or. en

Emendamento 2244
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il tempo di viaggio supera ***del 30 %*** il ***tempo*** massimo ***di viaggio***, esclusi i periodi di riposo;	e) il tempo di viaggio supera il ***limite*** massimo ***del 50 %***, esclusi i periodi di riposo ***e i ritardi imprevisti***;

Or. en

Emendamento 2245
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il tempo di viaggio supera ***del 30 %*** il tempo massimo di viaggio, esclusi i periodi di riposo;	e) il tempo di viaggio supera il tempo massimo di viaggio, esclusi i periodi di riposo;

Or. en

Emendamento 2246
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il tempo di viaggio supera ***del 30 %*** il tempo massimo di viaggio, esclusi i periodi di riposo;	e) il tempo di viaggio supera il tempo massimo di viaggio, esclusi i periodi di riposo;

Or. en

Emendamento 2247
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il tempo di viaggio supera ***del 30 %*** il tempo massimo di viaggio, esclusi i periodi di riposo;	e) il tempo di viaggio supera il tempo massimo di viaggio, esclusi i periodi di riposo;

Or. en

Emendamento 2248
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) gli animali acquatici sono trasportati senza monitorare i parametri relativi all'acqua conformemente all'allegato II;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2249
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) gli animali acquatici sono trasportati senza monitorare i parametri relativi all'acqua conformemente all'allegato II;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2250
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) i termometri e gli igrometri sono spenti o manomessi in altro modo;

Or. en

Emendamento 2251
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) i conducenti non applicano tecniche di guida prudente;

Or. en

Emendamento 2252
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) gli animali sono trasportati per lunghi viaggi senza un'autorizzazione dell'organizzatore, un'autorizzazione del trasportatore, un certificato di omologazione del mezzo di trasporto o un certificato di idoneità del conducente o del guardiano;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2253
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) gli animali sono trasportati per lunghi viaggi senza un'autorizzazione dell'organizzatore, un'autorizzazione del trasportatore, un certificato di omologazione del mezzo di trasporto o un certificato di idoneità del conducente o del guardiano;	g) gli animali sono trasportati per lunghi viaggi senza un'autorizzazione dell'organizzatore, un'autorizzazione del trasportatore, un certificato di omologazione del mezzo di trasporto o un certificato di idoneità del conducente o del guardiano ***o dell'addetto al benessere degli animali***;

Or. en

Emendamento 2254
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) gli animali sono trasportati per lunghi viaggi senza un'autorizzazione dell'organizzatore, un'autorizzazione del trasportatore, un certificato di omologazione del mezzo di trasporto o un certificato di idoneità del conducente o del ***guardiano***;	g) gli animali sono trasportati per lunghi viaggi senza un'autorizzazione dell'organizzatore, un'autorizzazione del trasportatore, un certificato di omologazione del mezzo di trasporto o un certificato di idoneità del conducente o del ***tecnico veterinario qualificato***;

Or. en

Emendamento 2255
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) gli animali sono trasportati ***per lunghi viaggi*** senza un'autorizzazione dell'organizzatore, un'autorizzazione del trasportatore, un certificato di omologazione del mezzo di trasporto o un certificato di idoneità del conducente o del guardiano;	g) gli animali sono trasportati senza un'autorizzazione dell'organizzatore, un'autorizzazione del trasportatore, un certificato di omologazione del mezzo di trasporto o un certificato di idoneità del conducente o del guardiano;

Or. en

Emendamento 2256
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) gli animali sono trasportati per lunghi viaggi senza l'approvazione del giornale di viaggio da parte dell'autorità competente;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2257
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) gli animali sono trasportati ***per lunghi viaggi*** senza l'approvazione del giornale di viaggio da parte dell'autorità competente;	h) gli animali sono trasportati senza l'approvazione del giornale di viaggio da parte dell'autorità competente;

Or. en

Emendamento 2258
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) gli animali sono trasportati verso un paese terzo senza un certificato valido per il trasporto di animali verso paesi terzi conformemente all'articolo 33.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2259
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) gli animali sono trasportati verso un paese terzo senza un certificato valido per il trasporto di animali verso paesi terzi conformemente all'articolo 33.	i) gli animali sono trasportati verso un paese terzo ***dopo il periodo di transizione di 18 mesi*** senza un certificato valido per il trasporto di animali verso paesi terzi conformemente all'articolo 33.

Or. en

Emendamento 2260
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Dan-Ştefan Motreanu, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 44 bis
	Misure volte a garantire il rispetto delle norme in caso di infrazioni gravi o eventi imprevisti
	In caso di infrazioni gravi o di eventi imprevisti che comportano l'impossibilità di proseguire il trasporto, l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il veicolo quando è rilevata tale situazione garantisce:
	a) il trasferimento su un altro mezzo di trasporto affinché il viaggio prosegua in modo da raggiungere la destinazione finale;
	b) il ritorno degli animali al punto di partenza originario se il viaggio verso la destinazione finale non può essere proseguito conformemente alla lettera a);
	c) la macellazione d'urgenza o l'eutanasia degli animali se non è possibile soddisfare le lettere a) o b) e non è possibile alcuna alternativa per ridurre la sofferenza o impedire la morte degli animali.
	Or. en

Emendamento 2261
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	44 bis.
	j)
	elusione deliberata dell'ispezione o falsa dichiarazione relativa all'identità dell'organizzatore, del trasportatore o della specie animale.
	Or. el

Emendamento 2262
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 45	***soppresso***
Altre sanzioni	
1. Le sanzioni di cui al presente capo lasciano impregiudicate altre sanzioni che possono essere adottate dalle autorità competenti in caso di violazione accertata, in particolare:	
a) l'immobilizzazione del veicolo o della nave adibita al trasporto di bestiame coinvolti nella violazione;	
b) la confisca del veicolo o della nave adibita al trasporto di bestiame o degli animali trasportati;	
c) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione dell'organizzatore o del trasportatore;	
d) la sospensione o la cessazione totale o parziale delle attività economiche dell'operatore connesse al trasporto di animali.	
2. Gli Stati membri stabiliscono la durata delle sanzioni di cui al paragrafo 1.	

Or. en

Emendamento 2263
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 45	***soppresso***

Altre sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente capo lasciano impregiudicate altre sanzioni che possono essere adottate dalle autorità competenti in caso di violazione accertata, in particolare:

a) l'immobilizzazione del veicolo o della nave adibita al trasporto di bestiame coinvolti nella violazione;

b) la confisca del veicolo o della nave adibita al trasporto di bestiame o degli animali trasportati;

c) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione dell'organizzatore o del trasportatore;

d) la sospensione o la cessazione totale o parziale delle attività economiche dell'operatore connesse al trasporto di animali.

2. Gli Stati membri stabiliscono la durata delle sanzioni di cui al paragrafo 1.

Or. ro

Emendamento 2264
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la confisca del veicolo o della nave adibita al trasporto di bestiame o degli animali trasportati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2265
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la confisca del ***veicolo o della nave adibita al*** trasporto ***di bestiame*** o degli animali trasportati;	b) la confisca del ***mezzo di*** trasporto o degli animali trasportati;

Or. en

Emendamento 2266
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la sospensione o la cessazione totale o parziale delle attività economiche dell'operatore connesse al trasporto di animali.	d) la sospensione o la cessazione totale o parziale***, con possibilità di revoca permanente in caso di violazioni gravi multiple,*** delle attività economiche dell'operatore connesse al trasporto di animali.

Or. el

Emendamento 2267
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la sospensione o la cessazione totale o parziale delle attività economiche dell'operatore connesse al trasporto di animali.	d) la sospensione o la cessazione totale o parziale delle attività economiche dell'operatore connesse al trasporto di animali***, anche in tutta l'Unione***.

Or. en

Emendamento 2268

Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sulla base dei dati registrati in TRACES in conformità dell'articolo 26 e di qualsiasi altro dato pertinente, la Commissione pubblica, entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***cinque anni***, una relazione di monitoraggio sullo stato del benessere degli animali in relazione al trasporto nell'Unione.	1. Sulla base dei dati registrati in TRACES in conformità dell'articolo 26 e di qualsiasi altro dato pertinente, la Commissione pubblica, entro il [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***anno***, una relazione di monitoraggio sullo stato del benessere degli animali in relazione al trasporto nell'Unione ***e dall'Unione***.

Or. en

Emendamento 2269
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sulla base dei dati registrati in TRACES in conformità dell'articolo 26 e di qualsiasi altro dato pertinente, la Commissione pubblica, entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***cinque*** anni, una relazione di monitoraggio sullo stato del benessere degli animali in relazione al trasporto nell'Unione.	1. Sulla base dei dati registrati in TRACES in conformità dell'articolo 26 e di qualsiasi altro dato pertinente, la Commissione pubblica, entro il [***sette*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***sette*** anni, una relazione di monitoraggio sullo stato del benessere degli animali in relazione al trasporto nell'Unione.

Or. en

Emendamento 2270
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber,

Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sulla base dei dati registrati in TRACES in conformità dell'articolo 26 e di qualsiasi altro dato pertinente, la Commissione pubblica, entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, una relazione di monitoraggio sullo stato del benessere degli animali in relazione al trasporto nell'Unione.	1. Sulla base dei dati registrati in TRACES in conformità dell'articolo 26 e di qualsiasi altro dato pertinente, la Commissione pubblica, entro il [***sette*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, una relazione di monitoraggio sullo stato del benessere degli animali in relazione al trasporto nell'Unione.

Or. en

Emendamento 2271
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sulla base dei dati registrati in TRACES in conformità dell'articolo 26 e di qualsiasi altro dato pertinente, la Commissione pubblica, entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***cinque*** anni, una relazione di monitoraggio sullo stato del benessere degli animali in relazione al trasporto nell'Unione.	1. Sulla base dei dati registrati in TRACES in conformità dell'articolo 26 e di qualsiasi altro dato pertinente, la Commissione pubblica, entro il [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***tre*** anni, una relazione di monitoraggio sullo stato del benessere degli animali in relazione al trasporto nell'Unione.

Or. en

Emendamento 2272
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini della relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.	2. Ai fini della relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione su base annuale ***e mettono tali informazioni a disposizione del pubblico***.

Or. en

Emendamento 2273
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1) È obbligatorio che la relazione includa indicatori relativi al benessere degli animali per specie, tipo di trasporto, modello di conformità, frequenza delle violazioni e sanzioni imposte.

Or. el

Emendamento 2274
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 47	***soppresso***
Modifiche degli allegati	
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II al fine di tenere	

conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali per quanto riguarda:

a) la progettazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto;

b) le attrezzature impiegate per la manipolazione;

c) le prescrizioni in materia di acqua, compresi i livelli massimi per i pertinenti parametri, e le prescrizioni in materia di monitoraggio dell'acqua;

d) le prescrizioni in materia di alimentazione;

e) l'idoneità al trasporto;

f) le pratiche di carico e scarico;

g) la manipolazione durante e dopo le attività di trasporto;

h) le condizioni a bordo delle navi traghetto e durante il trasporto aereo;

i) le pratiche di trasporto;

j) le prescrizioni in materia di spazio disponibile e densità di carico.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 per aggiornare i modelli dei giornali di viaggio di cui all'allegato III e il modello di attestato di cui all'allegato IV.

Or. fr

Emendamento 2275
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 47	***soppresso***
Modifiche degli allegati	
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali per quanto riguarda:	
a) la progettazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto;	
b) le attrezzature impiegate per la manipolazione;	
c) le prescrizioni in materia di acqua, compresi i livelli massimi per i pertinenti parametri, e le prescrizioni in materia di monitoraggio dell'acqua;	
d) le prescrizioni in materia di alimentazione;	
e) l'idoneità al trasporto;	
f) le pratiche di carico e scarico;	
g) la manipolazione durante e dopo le attività di trasporto;	
h) le condizioni a bordo delle navi traghetto e durante il trasporto aereo;	
i) le pratiche di trasporto;	
j) le prescrizioni in materia di spazio disponibile e densità di carico.	
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 per aggiornare i modelli dei giornali di viaggio di cui all'allegato III e il modello di attestato di cui all'allegato IV.	

Or. en

Emendamento 2276
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 47	***soppresso***
Modifiche degli allegati	
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali per quanto riguarda:	
a) la progettazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto;	
b) le attrezzature impiegate per la manipolazione;	
c) le prescrizioni in materia di acqua, compresi i livelli massimi per i pertinenti parametri, e le prescrizioni in materia di monitoraggio dell'acqua;	
d) le prescrizioni in materia di alimentazione;	
e) l'idoneità al trasporto;	
f) le pratiche di carico e scarico;	
g) la manipolazione durante e dopo le attività di trasporto;	
h) le condizioni a bordo delle navi traghetto e durante il trasporto aereo;	
i) le pratiche di trasporto;	
j) le prescrizioni in materia di spazio disponibile e densità di carico.	
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 per aggiornare i modelli dei giornali di	

viaggio di cui all'allegato III e il modello di attestato di cui all'allegato IV.

Or. en

Emendamento 2277
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 47 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modifiche degli allegati	***Applicazione dei progressi scientifici e tecnici per le*** modifiche degli allegati

Or. es

Emendamento 2278
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali per quanto riguarda:	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali ***ed essa deve avviare consultazioni aperte con i rappresentanti del settore zootecnico, le organizzazioni per la protezione degli animali e gli esperti*** per quanto riguarda:

Or. el

Emendamento 2279
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali per quanto riguarda:	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ***in consultazione con i portatori di interessi pertinenti,*** conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II al fine di tenere conto ***delle nuove realtà economiche,*** del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 2280
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali per quanto riguarda:	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali per quanto riguarda ***l'impatto sulla salute e sul benessere degli animali in relazione agli aspetti seguenti***:

Or. en

Emendamento 2281
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, ***capi I, II, V e VII, e all'allegato II*** al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali per quanto riguarda:	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali per quanto riguarda:

Or. fr

Motivazione

Consentire alla Commissione europea di rivedere alcuni importanti requisiti giuridici mediante atti delegati creerà una notevole incertezza giuridica per gli agricoltori e tutti gli operatori del settore, il che è incompatibile con un piano di investimenti a lungo termine. Inoltre, a causa degli effetti economici, sociali e ambientali rilevanti che qualsiasi modifica di tali disposizioni comporterebbe, si dovrebbe applicare la procedura legislativa ordinaria con la piena partecipazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE.

Emendamento 2282
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui	1. *[Non concerne la versione italiana.]*

all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 2283
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I**,** II**,** ***V e VII***, e all'allegato II al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali per quanto riguarda:	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui all'allegato I, capi I ***e*** II, e all'allegato II al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali, economici e ambientali per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 2284
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 per aggiornare le norme tecniche di cui

all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali***, economici*** e ambientali per quanto riguarda:	all'allegato I, capi I, II, V e VII, e all'allegato II al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, se disponibili, compresi i pareri scientifici dell'EFSA, nonché degli impatti sociali e ambientali per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 2285
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la progettazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2286
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la progettazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2287
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la progettazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2288
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la progettazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2289
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la progettazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le modifiche delle prescrizioni in materia di progettazione dei mezzi di trasporto potrebbero avere conseguenze economiche troppo gravi per essere stabilite mediante un atto delegato.

Emendamento 2290
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le attrezzature impiegate per la manipolazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2291
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans, Valérie Deloge, Tomáš Kubín, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le attrezzature impiegate per la manipolazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2292
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le prescrizioni in materia di acqua, compresi i livelli massimi per i pertinenti parametri, e le prescrizioni in materia di monitoraggio dell'acqua;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2293
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le prescrizioni in materia di acqua, compresi i livelli massimi per i pertinenti parametri, e le prescrizioni in materia di monitoraggio dell'acqua;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2294
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans, Valérie Deloge, Tomáš Kubín, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le prescrizioni in materia di acqua, compresi i livelli massimi per i pertinenti parametri, e le prescrizioni in materia di monitoraggio dell'acqua;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2295
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le prescrizioni in materia di acqua, compresi i livelli massimi per i pertinenti parametri, e le prescrizioni in materia di monitoraggio dell'acqua;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2296
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le prescrizioni in materia di acqua, compresi i livelli massimi per i pertinenti parametri, e le prescrizioni in materia di monitoraggio dell'acqua;	c) le prescrizioni in materia di acqua, compresi i livelli ***minimi e*** massimi e minimi per i pertinenti parametri, e le prescrizioni in materia di monitoraggio dell'acqua;

Or. en

Emendamento 2297
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le prescrizioni in materia di acqua, compresi i livelli massimi per i pertinenti parametri, e le prescrizioni in materia di monitoraggio dell'acqua;	c) le prescrizioni in materia di acqua, compresi i livelli massimi ***e minimi*** per i pertinenti parametri, e le prescrizioni in materia di monitoraggio dell'acqua;

Or. en

Emendamento 2298
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles

Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le prescrizioni in materia di alimentazione;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2299
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le prescrizioni in materia di alimentazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2300
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le prescrizioni in materia di alimentazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2301
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le prescrizioni in materia di alimentazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2302
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans, Valérie Deloge, Tomáš Kubín, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le prescrizioni in materia di alimentazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2303
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) l'idoneità al trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2304
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans, Valérie Deloge, Tomáš Kubín,

Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera e

	Testo della Commissione	*Emendamento*
e)	***l'idoneità al trasporto;***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2305
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f

	Testo della Commissione	*Emendamento*
f)	***le pratiche di carico e scarico;***	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2306
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f

	Testo della Commissione	*Emendamento*
f)	***le pratiche di carico e scarico;***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2307
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) le pratiche di carico e scarico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2308
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans, Valérie Deloge, Tomáš Kubín, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) le pratiche di carico e scarico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2309
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) le pratiche di carico e scarico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2310
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*

g) la manipolazione durante e dopo le attività di trasporto;	***soppresso***	

Or. fr

Emendamento 2311
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la manipolazione durante e dopo le attività di trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2312
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la manipolazione durante e dopo le attività di trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2313
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans, Valérie Deloge, Tomáš Kubín, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la manipolazione durante e dopo le attività di trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2314
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la manipolazione durante e dopo le attività di trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2315
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans, Valérie Deloge, Tomáš Kubín, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) le condizioni a bordo delle navi traghetto e durante il trasporto aereo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2316
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*

h) le condizioni a bordo delle navi traghetto e durante il trasporto aereo;		***soppresso***

Or. en

Emendamento 2317
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) le pratiche di trasporto;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2318
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) le pratiche di trasporto;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Eventuali ulteriori decisioni sulle pratiche di trasporto dovrebbero essere oggetto di consultazioni con gli Stati membri.

Emendamento 2319
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) le pratiche di trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2320
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) le pratiche di trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2321
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans, Valérie Deloge, Tomáš Kubín, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) le pratiche di trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2322
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*

j) le prescrizioni in materia di spazio disponibile e densità di carico.		***soppresso***

Or. fr

Emendamento 2323
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) le prescrizioni in materia di spazio disponibile e densità di carico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2324
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) le prescrizioni in materia di spazio disponibile e densità di carico.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Eventuali ulteriori decisioni sulle prescrizioni in materia di spazio disponibile e densità di carico dovrebbero essere soggette a consultazione con gli Stati membri.

Emendamento 2325
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) le prescrizioni in materia di spazio disponibile e densità di carico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2326
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) le prescrizioni in materia di spazio disponibile e densità di carico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2327
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Vilis Krištopans, Valérie Deloge, Tomáš Kubín, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) le prescrizioni in materia di spazio disponibile e densità di carico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2328
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) ***le*** prescrizioni in materia di spazio disponibile e densità di carico.	j) ***l'attenuazione delle*** prescrizioni in materia di spazio disponibile e densità di carico.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea dovrebbe disporre di poteri delegati al solo scopo di attenuare le prescrizioni relative alla superficie disponibile e alla densità di carico. L'imposizione di prescrizioni più rigorose avrebbe gravi conseguenze economiche e dovrebbe essere consentita solo da un atto di diritto primario.

Emendamento 2329
Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j) il monitoraggio dopo il trasporto.

Or. en

Emendamento 2330
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 49 per aggiornare i modelli dei giornali di viaggio di cui all'allegato III e il modello	***soppresso***

di attestato di cui all'allegato IV.

Or. en

Emendamento 2331
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo ***49*** per aggiornare i modelli dei giornali di viaggio di cui all'allegato III e il modello di attestato di cui all'allegato IV.	2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati*** conformemente all'articolo ***48*** per aggiornare i modelli dei giornali di viaggio di cui all'allegato III e il modello di attestato di cui all'allegato IV.

Or. en

Emendamento 2332
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualsiasi modifica sotto forma di atti delegati nell'ambito di applicazione di cui al presente articolo tiene conto non solo delle considerazioni in materia di benessere degli animali, ma anche delle implicazioni economiche di tali modifiche, compreso il loro impatto sulla libertà d'impresa e sulla redditività dei settori dell'allevamento, della carne e dei trasporti in ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 2333
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di ***cinque*** anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di ***sette*** anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 2334
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Dopo un periodo compreso tra cinque e otto anni dall'attuazione del presente regolamento la Commissione effettuerà una valutazione dello stesso e presenterà una relazione sulle sue principali conclusioni. Tale valutazione dovrà analizzare in particolare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sviluppare le infrastrutture di macellazione, compresi i macelli mobili, nonché l'impatto del regolamento per quanto riguarda l'obiettivo di dare priorità alla transizione verso la macellazione locale degli animali, al fine di sostituire gradualmente il trasporto di animali vivi con quello di carcasse e

	carni. I progressi verso questa transizione dovranno essere monitorati regolarmente, sulla base di dati scientifici ed economici.

Or. fr

Emendamento 2335
Annalisa Corrado, Maria Noichl

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ***Sono consultati anche i cittadini e i portatori di interessi.***

Or. en

Emendamento 2336
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta ***i pertinenti portatori di interessi e*** gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Or. en

Emendamento 2337
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 49	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.	
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.	

Or. en

Emendamento 2338
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 50 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Competenze di ***esecuzione*** in materia di documenti	Competenze di ***delega*** in materia di documenti

Or. en

Emendamento 2339
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può stabilire, mediante atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo ***49***, norme per l'applicazione uniforme degli articoli 6, 9, 12, 13 e 38 per quanto riguarda le norme per il rilascio di autorizzazioni, certificati e giornali di viaggio in formato elettronico e per l'uso della firma elettronica.	La Commissione può stabilire, mediante atti ***delegati*** conformemente all'articolo ***48***, norme per l'applicazione uniforme degli articoli 6, 9, 12, 13 e 38 per quanto riguarda le norme per il rilascio di autorizzazioni, certificati e giornali di viaggio in formato elettronico e per l'uso della firma elettronica.

Or. en

Emendamento 2340
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, norme per l'applicazione uniforme degli articoli 6, 9, 12, 13 ***e*** 38 per quanto riguarda le norme per il rilascio di autorizzazioni, certificati e giornali di viaggio in formato elettronico e per l'uso della firma elettronica.	La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, norme per l'applicazione uniforme degli articoli 6, ***7,*** 9, 12, 13***,*** 38 ***e 43*** per quanto riguarda le norme per il rilascio di autorizzazioni, certificati e giornali di viaggio in formato elettronico e per l'uso della firma elettronica ***e le norme per i piani di contingenza e il sistema armonizzato di infrazione dell'UE***.

Or. en

Emendamento 2341

Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, norme per l'applicazione uniforme degli articoli 6, 9, 12, 13 ***e*** 38 per quanto riguarda le norme per il rilascio di autorizzazioni, certificati e giornali di viaggio in formato elettronico e per l'uso della firma elettronica.	La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, norme per l'applicazione uniforme degli articoli 6, ***7,*** 9, 12, 13***, 33,*** 38 ***e 43*** per quanto riguarda le norme per il rilascio di autorizzazioni***, piani di contingenza***, certificati e giornali di viaggio in formato elettronico e per l'uso della firma elettronica ***e un sistema armonizzato di infrazione dell'UE***.

Or. en

Emendamento 2342
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, norme per l'applicazione uniforme degli articoli 6, 9, 12, 13 e 38 per quanto riguarda le norme per il rilascio di autorizzazioni, certificati e giornali di viaggio in formato elettronico e per l'uso della firma elettronica.	La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, norme per l'applicazione uniforme degli articoli 6, 9, 12, 13***, 29 bis, 31, -32, 33*** e 38 per quanto riguarda le norme per il rilascio di autorizzazioni, certificati e giornali di viaggio in formato elettronico e per l'uso della firma elettronica.

Or. en

Emendamento 2343
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I dati registrati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, sono accessibili alla Commissione solo ai fini del recupero delle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 5, in TRACES.	3. ***Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 4 ter (nuovo) [nella versione di cui al progetto di relazione],*** i dati registrati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, sono accessibili alla Commissione solo ai fini del recupero delle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 5, in TRACES.

Or. en

Motivazione

Nel progetto di relazione un emendamento stabilisce che le informazioni dovrebbero essere comunicate immediatamente all'autorità competente in caso di deviazione durante il viaggio.

Emendamento 2344
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Al fine di garantire la sicurezza dei dati e rafforzare l'autonomia strategica europea, i dati relativi ai trasporti dovrebbero essere conservati in centri dati situati in Europa e gestiti da attori europei.

Or. fr

Motivazione

Le leggi extraterritoriali statunitensi (Cloud Act, FISA) o cinesi (legge sull'intelligence del 2015) consentono a entità straniere, potenzialmente ostili, di accedere ai dati archiviati in centri dati stranieri o elaborati da società straniere. Appare pertanto necessario, al fine di tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati dei cittadini europei, dare priorità, per quanto possibile, all'archiviazione dei dati da parte di attori europei.

Emendamento 2345
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	51 bis.
	Le persone fisiche che partecipano al trasporto di animali hanno diritto all'informazione, all'accesso e alla rettifica dei propri dati personali, conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la trasparenza del trattamento dei dati attraverso chiare politiche di riservatezza su TRACES e sui sistemi associati.

Or. el

Emendamento 2346
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 52	***soppresso***
Misure nazionali più rigorose	
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a migliorare la protezione degli animali durante il trasporto che avviene interamente nel territorio di uno Stato membro o durante il trasporto che avviene esclusivamente tra un luogo di partenza nel territorio di uno Stato membro e un luogo di destinazione in un paese terzo, purché tali misure non interferiscano con il corretto	

funzionamento del mercato interno.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali prima della loro adozione. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 2347
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 52	***soppresso***
Misure nazionali più rigorose	
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a migliorare la protezione degli animali durante il trasporto che avviene interamente nel territorio di uno Stato membro o durante il trasporto che avviene esclusivamente tra un luogo di partenza nel territorio di uno Stato membro e un luogo di destinazione in un paese terzo, purché tali misure non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno.	
Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali norme nazionali prima della loro adozione. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.	

Or. en

Emendamento 2348
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a migliorare la protezione degli animali durante il trasporto che avviene interamente nel territorio di uno Stato membro ***o durante il trasporto che avviene esclusivamente tra un luogo di partenza nel territorio di uno Stato membro e un luogo di destinazione in un paese terzo***, purché tali misure non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno.	Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a migliorare la protezione degli animali durante il trasporto che avviene interamente nel territorio di uno Stato membro, purché tali misure non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 2349
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a migliorare la protezione degli animali durante il trasporto che avviene interamente nel territorio di uno Stato membro o durante il trasporto che avviene ***esclusivamente*** tra un luogo di partenza nel territorio di uno Stato membro e un luogo di destinazione in un paese terzo***, purché tali misure non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno***.	Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a migliorare la protezione degli animali durante il trasporto che avviene interamente nel territorio di uno Stato membro ***o da esso*** o durante il trasporto che avviene tra un luogo di partenza nel territorio di uno Stato membro e un luogo di destinazione in un paese terzo, purché tali misure non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 2350

Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a migliorare la protezione degli animali durante il trasporto che avviene interamente nel territorio di uno Stato membro o durante il trasporto che avviene esclusivamente tra un luogo di partenza nel territorio di uno Stato membro e un luogo di destinazione in un paese terzo, purché tali misure non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno.	Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a migliorare la protezione degli animali durante il trasporto che avviene interamente nel territorio di uno Stato membro o durante il trasporto che avviene esclusivamente tra un luogo di partenza nel territorio di uno Stato membro e un luogo di destinazione in un paese terzo, purché tali misure non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno ***e lo Stato membro dimostra alla Commissione che non sono atto misure nazionali più rigorose che ostacolano o limitano gli allevatori e i trasportatori nello Stato membro nella rispettive attività economiche sul mercato interno***.

Or. en

Motivazione

Per evitare che la sovraregolamentazione costituisca uno svantaggio per l'allevamento nazionale, sarebbe auspicabile un divieto di misure nazionali più rigorose.

Emendamento 2351
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a migliorare la protezione degli animali durante il trasporto che avviene interamente nel territorio di ***uno*** Stato membro o ***durante il trasporto che avviene esclusivamente tra un luogo di***	Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri adottino misure nazionali più rigorose volte a migliorare la protezione degli animali durante il trasporto che avviene interamente nel territorio di ***tale*** Stato membro o ***da tale*** Stato membro ***verso*** un luogo di destinazione ***in un altro***

partenza nel territorio di uno Stato membro ***e*** un luogo di destinazione in un paese terzo, purché tali misure non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno.	***Stato membro o*** in un paese terzo, purché tali misure non interferiscano con il corretto funzionamento del mercato interno.

Or. ro

Emendamento 2352
Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tuttavia, eventuali misure nazionali più rigorose non si applicano ai trasporti di animali vivi che si limitano a transitare attraverso tale Stato membro.

Or. ro

Motivazione

Secondo i dati ufficiali, il trasporto di animali vivi è spesso prolungato solo per evitare il transito attraverso gli Stati membri con norme più rigorose che si trovano sul percorso verso il paese di destinazione. Ciò aumenta inutilmente i tempi di trasporto e quindi anche i costi e le emissioni, con un impatto diretto sul conducente e sul benessere degli animali.

Emendamento 2353
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa e mette a disposizione degli operatori e delle autorità competenti un'applicazione mobile che	1. Entro il [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa e mette a disposizione degli operatori e delle autorità competenti un'applicazione mobile ***di***

consenta l'esecuzione di compiti amministrativi in relazione al trasporto di animali. L'applicazione possiede almeno le seguenti funzionalità connesse a TRACES:	***facile impiego*** che consenta l'esecuzione di compiti amministrativi in relazione al trasporto di animali. L'applicazione possiede almeno le seguenti funzionalità connesse a TRACES:

Or. en

Emendamento 2354
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa e mette a disposizione degli operatori e delle autorità competenti un'applicazione mobile che consenta l'esecuzione di compiti amministrativi in relazione al trasporto di animali. L'applicazione possiede almeno le seguenti funzionalità connesse a TRACES:	1. Entro il [***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa e mette a disposizione degli operatori e delle autorità competenti un'applicazione mobile che consenta l'esecuzione di compiti amministrativi in relazione al trasporto di animali. L'applicazione possiede almeno le seguenti funzionalità connesse a TRACES:

Or. en

Emendamento 2355
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa e mette a disposizione degli operatori e delle autorità competenti un'applicazione mobile che consenta l'esecuzione di compiti amministrativi in relazione al trasporto di	1. Entro il [***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa e mette a disposizione degli operatori e delle autorità competenti un'applicazione mobile che consenta l'esecuzione di compiti amministrativi in relazione al trasporto di

animali. L'applicazione possiede almeno le seguenti funzionalità connesse a TRACES:	animali. L'applicazione possiede almeno le seguenti funzionalità connesse a TRACES:

Or. en

Emendamento 2356
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa e mette a disposizione degli operatori e delle autorità competenti un'applicazione mobile che consenta l'esecuzione di compiti amministrativi in relazione al trasporto di animali. L'applicazione possiede almeno le seguenti funzionalità connesse a TRACES:	1. Entro il [***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione sviluppa e mette a disposizione degli operatori e delle autorità competenti un'applicazione mobile che consenta l'esecuzione di compiti amministrativi in relazione al trasporto di animali. L'applicazione possiede almeno le seguenti funzionalità connesse a TRACES:

Or. en

Emendamento 2357
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) calcolo dello spazio disponibile richiesto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2358

Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) calcolo dello spazio disponibile richiesto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2359
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) strumenti per verificare l'idoneità al trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2360
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) strumenti per verificare l'idoneità al trasporto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2361
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) strumenti per verificare le previsioni meteorologiche.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2362
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) strumenti per verificare le previsioni meteorologiche.	e) strumenti per verificare le previsioni meteorologiche ***nel luogo di partenza, durante il viaggio e nel luogo di destinazione***.

Or. en

Emendamento 2363
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'applicazione sarà open source con la possibilità di collegarla a sistemi o applicazioni nazionali per il benessere degli animali, al fine di agevolare l'integrazione e l'interoperabilità digitali.

Or. el

Emendamento 2364
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione stabilisce, mediante atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo ***49***, specifiche dettagliate per lo sviluppo dell'applicazione di cui al paragrafo 1.	2. Entro il [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione stabilisce, mediante atti ***delegati*** conformemente all'articolo ***48***, specifiche dettagliate per lo sviluppo dell'applicazione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 2365
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, specifiche dettagliate per lo sviluppo dell'applicazione di cui al paragrafo 1.	2. Entro il [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, specifiche dettagliate per lo sviluppo dell'applicazione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 2366
Jessica Polfjärd, Tomas Tobé

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, specifiche dettagliate per lo sviluppo dell'applicazione di cui al paragrafo 1.	2. Entro il [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, specifiche dettagliate per lo sviluppo dell'applicazione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 2367
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, specifiche dettagliate per lo sviluppo dell'applicazione di cui al paragrafo 1.	2. Entro il [***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 49, specifiche dettagliate per lo sviluppo dell'applicazione di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 2368
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 53 bis
	Piano d'azione dell'UE sulla transizione verso il commercio di carni, carcasse e materiale genetico
	Cinque anni dopo la data di attuazione del presente regolamento, la Commissione europea adotta un piano d'azione dell'UE per incentivare il commercio di carne,

carcasse e materiale genetico, anche per gli animali acquatici, e la transizione verso tale commercio, al fine di eliminare progressivamente il trasporto di animali vivi, anche verso paesi terzi, rafforzare le filiere corte, le piccole aziende agricole e le reti regionali di macelli, tra cui le loro varianti mobili, e ridurre l'impatto ambientale in termini di emissioni di gas a effetto serra.

Il piano d'azione dell'UE stabilisce punti d'azione concreti, periodi di transizione realistici e strumenti finanziari a sostegno di tutti gli attori della filiera alimentare. Il piano d'azione delinea inoltre una strategia per promuovere relazioni commerciali basate sulla fiducia con i paesi terzi. Durante i preparativi si tengono consultazioni con tutti i portatori di interessi pertinenti conformemente ai principi del programma "Legiferare meglio".

Or. en

Emendamento 2369
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 54 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Relazioni ***e*** valutazione	Relazioni***,*** valutazione ***e revisione***

Or. en

Emendamento 2370
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.	1. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. ***La Commissione valuta l'attuazione globale del presente regolamento, il suo impatto socioeconomico sul settore del trasporto di animali e il suo impatto sul benessere degli animali e, se del caso, presenta una proposta legislativa per modificare il presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 2371
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.	1. Entro il [***sette*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***, e successivamente ogni sette anni***], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. ***La relazione valuta le strozzature e individua i settori da migliorare, con particolare attenzione alla riduzione degli oneri amministrativi e al rafforzamento dell'uso di strumenti digitali per semplificare la comunicazione o eventuali obblighi.***

Or. en

Emendamento 2372
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.	1. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***, e successivamente ogni tre anni***] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 2373
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.	1. Entro il [dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. ***La valutazione esamina inoltre l'impatto del presente regolamento sui progressi compiuti verso l'obiettivo di sostituire il trasporto di animali vivi con il trasporto di carni, carcasse e materiale genetico, ed esamina altresì il sostegno alla promozione della macellazione locale in tal senso.***

Or. en

Emendamento 2374
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [***dieci*** anni dalla data di ***entrata in vigore*** del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.	1. Entro il [***cinque*** anni dalla data di ***applicazione*** del presente regolamento ***quale stabilita nell'articolo 59, paragrafo 2***] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 2375
Milan Mazurek

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.	1. Entro il [***sette*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Or. sk

Emendamento 2376
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro il [***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.	1. Entro il [***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Or. en

Emendamento 2377
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La valutazione esamina l'efficacia del presente regolamento nel dare priorità alla macellazione degli animali a livello locale o tramite macelli mobili e nel ridurre e sostituire, per quanto possibile, il trasporto di animali vivi con il trasporto di carcasse e carni o materiale genetico.

Or. en

Emendamento 2378
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Cinque anni dopo l'attuazione del presente regolamento, la Commissione effettua una revisione del regolamento e

presenta una relazione sulle sue principali conclusioni.

Tale revisione comprende una valutazione dell'impatto del presente regolamento sull'obiettivo di favorire la macellazione degli animali a livello locale e di sostituire il trasporto di animali vivi con il trasporto di carcasse, carni e materiale genetico.

La revisione comprende altresì una valutazione del trasporto degli animali acquatici.

Or. en

Emendamento 2379
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione valuta, se del caso, se corredare una valutazione di una proposta di modifica del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2380
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 55	***soppresso***
Deroga	
In deroga al presente regolamento gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali vigenti	

per quanto concerne il trasporto, all'interno delle loro regioni ultraperiferiche, di animali provenienti da o diretti a dette regioni. Essi ne informano la Commissione.

Or. en

Emendamento 2381
Arash Saeidi

Proposta di regolamento
Articolo 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 55 bis
	Modernizzazione e ampliamento delle infrastrutture di macellazione
	1. Gli Stati membri garantiscono l'istituzione di un programma di finanziamento per la modernizzazione e l'ampliamento delle infrastrutture di macellazione nel territorio dell'Unione europea.
	2. Detto programma sarà destinato a:
	a) sostenere la costruzione e la ristrutturazione dei macelli per ridurre i tempi di trasporto degli animali e migliorare il rispetto del loro benessere;
	b) promuovere l'istituzione e l'utilizzo di macelli mobili, in particolare nelle zone rurali e remote, al fine di limitare il trasporto di animali vivi e aumentare la vicinanza delle infrastrutture di macellazione;
	c) sviluppare incentivi per gli operatori economici e le comunità locali affinché attuino soluzioni di macellazione mobili adeguate alle norme sanitarie e ambientali in vigore.
	3. Gli Stati membri sono tenuti a riferire ogni cinque anni sui progressi compiuti nello sviluppo delle infrastrutture di

	macellazione e nell'uso dei macelli mobili, attraverso una relazione destinata alla Commissione europea.

Or. fr

Emendamento 2382
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – comma 2
Regolamento (CE) n. 1255/97
Articolo 5, lettera j)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"j) a mantenere un sistema di prenotazione in TRACES che consenta agli organizzatori di vedere e prenotare le fasce orarie disponibili.".	"j) a mantenere un sistema di prenotazione in TRACES che consenta agli organizzatori di vedere e prenotare le fasce orarie disponibili ***nei posti di controllo***.".

Or. es

Emendamento 2383
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 58	***soppresso***
Disposizione transitoria	
L'allegato I, capo I, punto 2, lettera e), l'allegato I, capo V, l'allegato I, capo VI, punto 3.1, e l'allegato I, capo VII, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione dell'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), degli articoli da 27 a 30 e dell'allegato I, capo VII, del presente regolamento.	

Or. en

Emendamento 2384
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 58	***soppresso***
Disposizione transitoria	
L'allegato I, capo I, punto 2, lettera e), l'allegato I, capo V, l'allegato I, capo VI, punto 3.1, e l'allegato I, capo VII, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione dell'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), degli articoli da 27 a 30 e dell'allegato I, capo VII, del presente regolamento.	

Or. en

Emendamento 2385
Sakis Arnaoutoglou

Proposta di regolamento
Articolo 58 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Durante il periodo di transizione, gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori e i trasportatori siano tenuti informati in merito agli orientamenti e agli strumenti per conformarsi alle future prescrizioni del presente regolamento.

Or. el

Emendamento 2386
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4***.	2. Esso si applica a decorrere da ***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. fr

Motivazione

È essenziale un periodo di transizione sufficiente per consentire ai vari operatori di adeguarsi efficacemente.

Emendamento 2387
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4***.	2. Esso si applica a decorrere da ***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Un periodo di transizione sufficiente è fondamentale per un adattamento efficace da parte dei diversi operatori.

Emendamento 2388
Flavio Tosi, Salvatore De Meo, Borja Giménez Larraz

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.	2. Esso si applica a decorrere da ***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 2389
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4***.	2. Esso si applica a decorrere da ***otto*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2390
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore ***del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4***.	2. Esso si applica a decorrere da ***sette*** anni dalla sua data di entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 2391
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.	2. Esso si applica a decorrere da ***sette*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 2392
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4***.	2. Esso si applica a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2393
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.	2. Esso si applica a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 2394
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.	2. Esso si applica a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.

Or. it

Emendamento 2395
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.	2. Esso si applica a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.

Or. es

Emendamento 2396
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.	2. Esso si applica a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 2397
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.	2. Esso si applica a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 2398
Stefano Bonaccini, Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.	2. Esso si applica a decorrere da ***quattro*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.

Or. it

Emendamento 2399
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due anni*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione	2. Esso si applica a decorrere da ***18 mesi*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione

contraria dei paragrafi 3 e 4.	contraria dei paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 2400
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.	2. Esso si applica a decorrere da ***quattro*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 2401
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da ***due anni*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.	2. Esso si applica a decorrere da ***18 mesi*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo disposizione contraria dei paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 2402
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 44, l'allegato I, capo I, punto 10, l'allegato I, capo II, punto 2.5, e l'allegato I, capo V, punto 3.3, si applicano a decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

È essenziale un periodo di transizione sufficiente per consentire ai vari operatori di adeguarsi efficacemente.

Emendamento 2403
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 44, l'allegato I, capo I, punto 10, l'allegato I, capo II, punto 2.5, e l'allegato I, capo V, punto 3.3, si applicano a decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2404
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 44, l'allegato I, capo I, punto 10, l'allegato I, capo II, punto 2.5, e l'allegato I, capo V, punto 3.3, si applicano a decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2405
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 44, l'allegato I, capo I, punto 10, l'allegato I, capo II, punto 2.5, e l'allegato I, capo V, punto 3.3, si applicano a decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2406
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 44, l'allegato I, capo I, punto 10, l'allegato I, capo II, punto 2.5, e l'allegato I, capo V, punto 3.3, si applicano a decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore del	***soppresso***

presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Non è necessario posticipare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente testo.

Emendamento 2407
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 44, l'allegato I, capo I, punto 10, l'allegato I, capo II, punto 2.5, e l'allegato I, capo V, punto 3.3, si applicano a decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2408
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 44, l'allegato I, capo I, punto 10, l'allegato I, capo II, punto 2.5, e l'allegato I, capo V, punto 3.3, si applicano a decorrere da ***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	3. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 44, l'allegato I, capo I, punto 10, l'allegato I, capo II, punto 2.5, e l'allegato I, capo V, punto 3.3, si applicano a decorrere da ***sette*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2409
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 44, l'allegato I, capo I, punto 10, l'allegato I, capo II, punto 2.5, e l'allegato I, capo V, punto 3.3, si applicano a decorrere da ***tre*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	3. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 44, l'allegato I, capo I, punto 10, l'allegato I, capo II, punto 2.5, e l'allegato I, capo V, punto 3.3, si applicano a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2410
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), ***l'articolo 44, paragrafo 5,*** l'articolo 44, l'allegato I, capo I, punto 10, l'allegato I, capo II, punto 2.5, e l'allegato I, capo V, punto 3.3, si applicano a decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	3. L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 44, l'allegato I, capo I, punto 10, l'allegato I, capo II, punto 2.5, e l'allegato I, capo V, punto 3.3, si applicano a decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2411
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4,	***soppresso***

l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.	

Or. fr

Motivazione

È essenziale un periodo di transizione sufficiente per consentire ai vari operatori di adeguarsi efficacemente.

Emendamento 2412
Stanislav Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	***soppresso***
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.	

Or. en

Emendamento 2413
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2414
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Herbert Dorfmann, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2415
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51***,*** gli articoli da 27 a 30***, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII,*** si applicano a decorrere da cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51 ***e*** gli articoli da 27 a 30 si applicano a decorrere da cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

È superfluo posticipare oltre 18 mesi l'applicazione delle disposizioni soppresse.

Emendamento 2416
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51***, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h),*** e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51 e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***due*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2417
Alexander Bernhuber

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di	L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***15*** anni dalla data di entrata in

entrata in vigore del presente regolamento.	vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

For such structural changes the sector needs longer transitional periods in order to adapt; new markets have to be opened, in some cases new barns have to be built to compensate for the higher minimum age of calves (building permits take a long time). Furthermore, article 39(2)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) stipulates that "the need to make the appropriate adjustments gradually" must be taken into account in the formulation of the Common Agricultural Policy. Since the chapter on "Legal Basis" of the current regulation refers to Article 43 ("Formulation and Implementation of the Common Agricultural Policy") of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), it seems appropriate to also consider this when determining the transition period.

Emendamento 2418
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2419
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a	L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a

decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	decorrere da ***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2420
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 24***, paragrafi da 1 a 4***, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	L'articolo 24, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***dieci*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. it

Emendamento 2421
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 24***, paragrafi da 1 a 4***, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	L'articolo 24, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***otto*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2422
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	L'articolo 24, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***sette*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2423
Stefano Bonaccini, Dario Nardella

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 24***, paragrafi da 1 a 4***, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***cinque*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.	L'articolo 24, l'articolo 51, gli articoli da 27 a 30, il capo VII, l'allegato I, capo I, punto 1, lettera h), e l'allegato I, capo VII, si applicano a decorrere da ***sette*** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. it